

Lorenzo Sinisi

**«Pro tota iuris decretalium ulteriore evolutione»:
le *declarationes* della Congregazione del Concilio e le
loro raccolte dei secoli XVI e XVII fra divieti e diffusione¹**

*«Pro tota iuris decretalium ulteriore evolutione»:
the declarationes of the Congregation of the Council and their collections
of the sixteenth and seventeenth centuries between prohibitions and diffusion*

ABSTRACT: There is no doubt that the Congregation of the Council with its *declarationes* made an important contribution to the development of Canon law during the post-Tridentine era. The essay highlights how, despite the importance of these interpretative pronouncements of the Tridentine decrees to which the value of general laws was recognized, for a long time there was no official publication of them. The attempt to remedy this difficulty in knowing an important part of the laws of the Roman Church by drafting numerous handwritten and printed collections of these *declarationes* is examined in this essay which also explains how, being a result of private initiatives without sufficient guarantees of conformity to the originals, they were banned by the Holy See and put on the Index of prohibited books.

KEYWORDS: Canon law; Congregation of the Council; Collections of *declarationes*; Book censorship

¹ Abbreviazioni utilizzate:

AAV: Archivio Apostolico Vaticano – Stato della Città del Vaticano

ACDF: Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede – Stato della Città del Vaticano

BAV: Biblioteca Apostolica Vaticana – Stato della Città del Vaticano

BAR: Biblioteca Angelica – Roma

BCAB: Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio – Bologna

BCMBg: Biblioteca Comunale “Angelo Mai” – Bergamo

BNEM: Biblioteca Nacional de España - Madrid

BNN: Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” – Napoli

BPH: Biblioteca Publica – Huesca

BSB: Bayerische Staatsbibliothek - München

BUB: Biblioteca Universitaria – Bologna

DBGI: *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, curr. I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, Bologna 2013, I-II.

SOMMARIO: 1. Premessa: nascita, caratteristiche e rilevanza di una fonte di sviluppo del *ius novissimum* - 2. Un divieto difficile da rispettare – 3. Le raccolte manoscritte: primi appunti sulle tipologie e sulla diffusione di un genere di successo – 4. Le raccolte a stampa dalle condanne dei primi decenni del Seicento alla semiufficialità delle iniziative settecentesche.

1. Premessa: nascita, caratteristiche e rilevanza di una fonte di sviluppo del *ius novissimum*²

Per avere un'idea dell'importante ruolo svolto dalla Congregazione del Concilio per lo sviluppo del diritto della Chiesa dopo Trento è sufficiente consultare una fonte tanto comune quanto ormai poco utilizzata dagli stessi cultori di studi canonistici: si tratta dell'edizione del *Codex iuris canonici* del 1917, il da poco centenario Codice pio-benedettino, arricchita dalle fitte annotazioni che canone per canone indicano le basi storico-giuridiche di ogni norma in esso contenuta³. Assai frequente risulta infatti in tali annotazioni la presenza, fra le fonti dei singoli canoni, degli interventi interpretativi-normativi della Congregazione introdotti dalla sigla S.C.C. (*Sacra Congregatio Concilii*) e seguiti quindi dall'indicazione della diocesi di origine della problematica e spesso anche dalla data di emanazione.

² Si pubblica, con l'aggiunta di un apparato di note, il testo della lezione seminariale tenuta il 20 ottobre 2019 presso il Max-Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte di Francoforte sul Meno nell'ambito delle iniziative del programma di ricerca "Governance of the Universal Church after the Council of Trent" diretto dalla dott.ssa Benedetta Albani, che con l'occasione ringrazio per l'opportunità che mi ha dato di presentare ad un pubblico altamente qualificato i primi risultati di una ricerca da tempo in corso. Il brano in latino citato nel titolo è tratto dal classico e ancora fondamentale volume di A.M. Stickler, *Historia juris canonici latini. Institutiones academicae*, I, *Historia fontium*, Augustae Taurinorum 1950 (rist. Roma 1983), p. 320.

³ *Codex iuris canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, praefatione, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico ab eminentissimo Petro card. Gasparri auctus*, Romae 1917; così come quella più comune priva di tale prezioso apparato, anche l'edizione *fontium annotatione* venne pubblicata in tre diversi formati (in 4°, in 8° e in 12°); sull'importanza della giurisprudenza delle Congregazioni romane (e in particolare di quella del Concilio) e sulla stranezza del fatto «qu'elle n'a pas encore été étudiée, ni par les historiens ni par les canonistes, malgré l'existence de plusieurs recueils des décisions de la Congregation du Concile» ha intelligentemente richiamato l'attenzione degli studiosi, in un bel saggio in cui tale materiale viene messo efficacemente a profitto, Carlo Fantappiè (cfr. Id., *L'évolution du statut canonique du clergé paroissial au lendemain du Concile de Trente d'après la Congregation du Concile*, in P. Arabeyre - B. Basdevant Gaudemet (curr.), *Les clercs et les princes. Doctrines et pratiques de l'autorité ecclésiastique à l'époque moderne*, Paris 2013, pp. 55-70); sullo sviluppo di questa fonte, che per distinguerla dalla non meno importante «jurisprudence judiciaire» costituita dalle raccolte di *decisiones* della Rota Romana è stata autorevolmente definita «jurisprudence administrative», cfr. C. Lefebvre, *Le droit commun*, in Id. – M. Pacaut – L. Chevallier, *L'Époque moderne 1563-1789. Les sources du droit et la seconde centralisation romaine* (G. Le Bras – J. Gaudemet [curr.], *Histoire du droit et des institutions de l'Église en Occident*, t. XVI/I), Paris 1976, pp. 32-34.

Dell'importanza di questo materiale erano infatti consapevoli i componenti della commissione guidata dal cardinale Pietro Gasparri che, successivamente alla promulgazione del Codice, curò anche la pubblicazione del copioso materiale utilizzato, nel cui ambito figurano proprio le varie *declarationes* della Congregazione tratte prevalentemente dai *Registri decretorum*, conservati allora nell'archivio della stessa Congregazione ed oggi nell'Archivio Apostolico Vaticano⁴.

Basterà qui fare due esempi nei quali ci gioveremo appunto dell'utilizzo parallelo di questi due testi fra loro collegati: il primo è rappresentato dal canone 288; siamo nel II libro, *de personis*, nel cap. VII dedicato ai Concili plenari e provinciali e la norma si occupa infatti di attribuire al presidente del consesso le prerogative di determinare l'ordine da osservare nelle questioni da esaminare e di inaugurare lo stesso Concilio, di eventualmente trasferirlo o prorogarlo, nonché di porre fine ai lavori. Ora vediamo nell'apparato di note come tale norma abbia quale unica fonte proprio un intervento della Sacra Congregazione del Concilio, consistente nelle risposte che la stessa diede a dei *dubia* ad essa prospettati nel 1586 dal Santo Arcivescovo di Lima (qui ancora indicata con il suo antico nome di "Civitas Regum in Indiis maris del Sur") Turibio de Mogrovejo, in merito appunto allo svolgimento del suo secondo Concilio provinciale che aveva allora in animo di convocare⁵.

Il secondo è invece rappresentato dal canone 1187 ed è esemplificativo della categoria di canoni in cui gli interventi della Congregazione non furono l'unica fonte utilizzata, ma si aggiunsero ad altre fonti quali le singole

⁴ Gli interventi della Congregazione del Concilio utilizzati, che complessivamente ammontano al numero considerevole di 2256, sono distribuiti, per la parte più risalente (1573-1760) nel quinto volume (*Codicis iuris canonici fontes*, cur. P. Gasparri, vol. V, *Curia Romana*, Romae 1930, pp. 107-1114) e, per la parte più recente fino all'anno di promulgazione del Codice, in quello successivo (*Codicis iuris canonici fontes*, cur. P. Gasparri, vol. VI, *Curia Romana*, Romae 1932, pp. 1-956); sui lavori della commissione che fra il 1904 e il 1917 portò a compimento la grande opera della codificazione moderna del diritto della Chiesa si veda per tutti l'ampia ed approfondita ricostruzione di C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, t. II, *Il Codex iuris canonici (1917)*, Milano 2008.

⁵ Un estratto di tali risposte (interpretative del cap. 2 della Sess. 24 *de ref.* che si limitava ad ordinare di riprendere la pratica dei Concili provinciali, se omessi, stabilendo la cadenza triennale di convocazione e mettendone in evidenza le finalità che erano quelle di moderare i costumi, correggere gli eccessi del clero e comporre le controversie), che nella documentazione originale d'archivio sono ben 35 (cfr. AAV, *Congr. Concilio, Libri Decret.*, 4, cc. 112-115) lo troviamo quindi pubblicato in *Codicis iuris canonici fontes*, cit., vol. V, pp. 126-127, in cui sono evidenziate in particolare quelle che hanno costituito la base della norma codicistica (1-7, 24, 28, 30 e 32); sulla figura del grande vescovo canonista e pastore che durante il periodo in cui guidò la sua grande diocesi del nuovo mondo (1581-1606) celebrò ben tre Concili provinciali e dieci sinodi diocesani cfr. J. Burrieza Sanchez, *Toribio Alfonso de Mogrovejo, Santo*, in *Diccionario Biográfico Español*, Madrid 2011, vol. XLVIII, pp. 70-72 e i contributi pubblicati in C. Castillo Mattasoglio (cur.), *Toribio de Mogrovejo: misionero, santo y pastor*. Actas del Congreso académico internacional, Lima 24-28 abril 2006, Lima 2007.

compilazioni del *Corpus iuris canonici*, i decreti tridentini, alcune costituzioni pontificie e alcuni decreti della stessa Congregazione del Concilio o di altre Congregazioni della Curia Romana⁶; limitandoci al primo e più risalente intervento della Congregazione del Concilio al riguardo qui richiamato vediamo come esso puntualizzi, proprio attraverso l'interpretazione della specifica normativa tridentina in materia, la possibilità per il vescovo diocesano di adibire una chiesa fatiscente non riparabile ad usi profani benché non sordidi così come infatti troviamo scritto, con pressoché le stesse parole, nel citato canone del *Codex*⁷.

Esaurito l'esame di questi due esempi (ma se ne potrebbero fare ancora molti), bisogna sottolineare come l'attenzione di Gasparri e dei suoi collaboratori ai provvedimenti della Congregazione del Concilio si spieghi facilmente col fatto che essi erano del resto eredi di generazioni di studiosi, di pratici curiali, di vescovi e in genere di chierici con cura d'anime nonché di superiori religiosi, che sin dagli ultimi decenni del XVI secolo avevano trovato in tali provvedimenti la guida più sicura nell'applicazione di una parte significativa dell'ordinamento canonico, rappresentata da quei decreti tridentini la cui interpretazione "autentica" era appunto stata, prima di fatto e poi in un secondo momento anche ufficialmente, attribuita alla Congregazione del Concilio⁸.

Per questo motivo in molti testi della dottrina dei secoli XVI-XVIII troviamo non solo copiosi riferimenti alle *declarationes* o *resolutiones* della Sacra Congregazione del Concilio, ma spesso anche una riflessione in merito alla loro natura ed efficacia. Prima di passare brevemente in rassegna alcune pronunce in materia da parte di alcuni canonisti-teologi del Seicento, bisogna avvertire che i due termini citati, *declarationes* - *resolutiones* (ai quali possiamo aggiungere quelli meno frequenti di *responsa*, *interpretationes*, *decreta* e *decisiones*)

⁶ Nel caso richiamato vengono citati come fonte il cap. 7 della Sess. 21 *de ref.*, un decreto della Congregazione dei Vescovi e Regolari del 1589, e ben 29 decreti della Congregazione del Concilio

⁷ L'intervento richiamato è quello che fu preso il 13 settembre 1631 in relazione ad un ricorso alla Congregazione proveniente dalla Diocesi di Telesse nel Regno di Napoli (cfr. AAV, *Congr. Concilio, Libri Decret.*, 14, c. 510v; *Codicis iuris canonici fontes*, cit., vol. V, n. 2537, p. 266).

⁸ Come noto Pio IV, con il *motu proprio* di istituzione della Congregazione (1564), si era limitato ad attribuire alla stessa il compito di curare l'esecuzione della riforma contenuta nei decreti disciplinari ma qualche anno più tardi era stato Pio V ad autorizzare verbalmente ciò che nella prassi si era sin dai primi tempi affermato, vale a dire lo svolgimento da parte della Congregazione di un'attività volta a dirimere le controversie in merito all'interpretazione dei decreti conciliari *de reformatione*; fu quindi Sisto V a riconoscere ufficialmente tale prerogativa alla Congregazione con la bolla *Immensa aeterni Dei* del 1588 (sulla trasformazione e sull'espansione delle competenze della Congregazione del Concilio nei primi decenni della sua operatività cfr. G. I. Varsányi, *De competentia et procedura Sacrae Congregationis Concilii ab origine ad haec usque tempora*, in *La Sacra Congregazione del Concilio. Quarto centenario dalla fondazione [1564-1964] Studi e ricerche*, Città del Vaticano 1964, pp. 61-69).

vengono spesso utilizzati come sinonimi, anche se si può osservare che nel primo (*declarationes*), largamente prevalente, si vuole sottolineare il carattere propriamente interpretativo dell'intervento (*de-clarare* significa appunto rendere chiaro, manifestare il significato di qualcosa), mentre nel secondo (*resolutiones*) si vuole anche alludere al fatto che di frequente le pronunce della Congregazione intervenivano a risolvere questioni relative a casi particolari portate quindi alla sua cognizione come vero e proprio tribunale⁹.

Fra le motivazioni addotte dai fautori dell'indirizzo incline a negare la natura normativa delle pronunce della Congregazione, ne ricordiamo almeno quattro: la prima faceva riferimento alla dottrina di uno dei principali esponenti della Scuola di Salamanca Francisco Suarez, che nel suo capolavoro *De legibus ac Deo legislatore* non solo sembrava ignorare l'esistenza di queste *declarationes-resolutiones* a fronte della loro già evidente importanza, ma insegnava anche che la legge propriamente detta doveva necessariamente esprimersi mediante termini imperativi e proibitivi, cosa che non faceva di certo la Congregazione utilizzando l'espressione «censuit», forma verbale di carattere non propriamente precettivo, esprimendo piuttosto una forte convinzione raggiunta sulla base di un ragionamento¹⁰; la seconda chiamava invece in causa la mancanza di una promulgazione, essendo di solito questi provvedimenti semplicemente comunicati a chi aveva fatto ricorso alla Congregazione per lo schiarimento di dubbi o per la soluzione di una controversia¹¹; la terza faceva invece riferimento al fatto che spesso tali pronunce erano sprovviste dell'indicazione del luogo e della data, mentre la quarta adduceva la mancanza di valore normativo al fatto che tali pronunce

⁹ Bisogna però precisare che, almeno nel periodo di cui ci si occupa in questo lavoro, la Congregazione si pronunciava in tali casi solamente sulla questione di diritto rinviando la questione di fatto ai giudici ordinari (sul punto cfr. R. Parayre, *La S. Congrégation du Concile. Son histoire - sa procedure - son autorité*, Paris 1897, pp. 370-371).

¹⁰ A quanto sopra riportato che riguardava le leggi «proprie dictae» in generale, il grande teologo gesuita non mancava poi di aggiungere in merito specificatamente alle «leges canonicae» che esse «in signo etiam sensibili consistunt et verba requirunt quae sufficienter explicent praeceptum seu voluntatem obligandi» (F. Suarez, *Tractatus de legibus ac Deo legislatore*, Moguntiae, sumptibus Hermanni Mylii Birkmanni exc. Balthasar Lippius, 1619, lib. IV, cap. XIV, p. 245); poiché invece di usare formule imperative-precettive la Congregazione utilizzava forme verbali come «censuit, censemus» non pochi dottori erano inclini a concludere nei termini così sintetizzati da un noto canonista francese dell'Ottocento «ergo ipsius decisiones non sunt leges proprie dictae» (D. Bouix, *Tractatus de principiis iuris canonici*, Parisiis, apud Iacobum Lecoffre et socios, 1852, pp. 308-309).

¹¹ Fra gli assertori di tale eccezione si segnala il celebre moralista palermitano Antonino Diana che partendo dall'assunto che «dictae declarationes non promulgantur», poiché la promulgazione era un requisito essenziale «ut lex obliget», concludeva di conseguenza riguardo alle stesse che «vim legis non habere existimo, neque standum illis necessario» (A. Diana, *Resolutiones morales in tres partes distinctae*, Lugduni, sumptibus Gabriellis Boissat, 1635, pars I, resol. XXIX, p. 166).

erano assai numerose e spesso fra di loro contraddittorie¹².

A tali obiezioni, portate avanti da vari canonisti-teologi del XVII secolo fra i quali ricordiamo Pedro de Ledesma, Thomas Sanchez, e Martin del Rio, più inclini a riconoscere a tale copiose pronunce una natura dottrinale e quindi un'autorevolezza pari a quella degli scritti di giuristi anche importanti, ma non a quella di testi normativi vincolanti aventi forza di legge, risposero prontamente altri autori destinati ad avere maggior seguito¹³.

Fra i primi di questi si segnalò il canonista castigliano Nicolàs Garcia che, nella sua unica ma importantissima opera in materia di benefici ecclesiastici pubblicata per la prima volta fra il 1609 e il 1613 all'indomani del suo ritorno da un fruttuoso soggiorno romano, affermava invece con decisione, in relazione alle pronunce della Congregazione del Concilio da lui frequentemente citate nella propria opera, che

eas non esse declarationes doctrinales, sicut latas a doctoribus et iurisperitis, ut aliqui theologi perperam dicunt, sed esse declarationes definitivas seu decisivas, vim legis habentes et ut leges recipiendas, utpote latas ex commissione Papae et a personis habentibus interpretandi et respondendi facultatem a principe, ut apparet ex bulla Sixti V¹⁴.

Sul tema importanza centrale ebbe l'intervento di un autore che meglio di tutti conosceva l'oggetto di cui si parlava in quanto per lunghi anni, durante la

¹² Riguardo a quest'ultima motivazione, oltre alla testimonianza di un canonista spagnolo che, non mancando di citare esempi concreti, affermava cautamente «quod in dictis declarationibus manuscriptis et a doctoribus citatis, sunt nonnullae quae videntur non bene inter se convenire» (I. Valerus, *Differentiae inter utrumque forum iudiciale videlicet et conscientiae*, Maioricae, excudebat Emanuel Rodriguez, 1624, v. Absolutio, diff. I, p. 9), possiamo ricordare le parole ben più polemicamente risolte di Paolo Sarpi che senza mezzi termini asseriva: «fere omnes declarationes contrariae sunt textui...et quod magis mirere ipsae declarationes inter se saepe contrariae sunt» (cfr. B. Ulianich, *Paolo Sarpi. Lettere ai gallicani*, Wiesbaden 1961, p. 53).

¹³ Cfr. P. de Ledesma, *Primera parte de la Summa en la qual se cifra y suma todo lo que toca y pertenece a los sacramentos*, en Çaragoça, en casa de Luca Sanchez, 1611, *tratado del Sacramento de la Penitencia y Confession*, cap. XIII, p. 285; T. Sanchez, *Disputationum de sancto matrimonii sacramento tomi tres*, Antverpiae, apud Iacobum Meursium, t. III, Lib. VIII, disp. II, p. 12; M. Del Rio, *Disquisitionum magicarum libri sex*, Lugduni, apud Horatium Cardon, 1608, lib. VI, cap. 1, sect. III, p. 478; dalla lettura degli interventi di questi come altri canonisti-teologi propensi a negare valore legislativo alle pronunce della Congregazione del Concilio, bisogna rimarcare come la maggior parte di essi non potesse tuttavia fare a meno di riconoscerne il grande peso ed autorevolezza nel foro ecclesiastico.

¹⁴ N. Garcia, *Tractatus de beneficiis amplissimus*, t. I, Cesaraugustae, apud Ioannem Antonium et Ioannem Baptistam Tavannum fratres, 1609, *Praefatio*, c. 2v n.n.; la bolla di Sisto V cui Garcia fa riferimento è chiaramente la *Immensa aeterni Dei* del 1588 su cui si avrà modo di ritornare più avanti; sul Garcia, che fu canonico ad Avila sua città natale, e sulla sua opera, pubblicata per la prima volta in Spagna fra il 1609 e il 1613 e successivamente più volte riedita in Germania e in Italia, cfr. N. Antonius, *Bibliotheca hispana sive hispanorum...qui post annum secularem MD usque ad praesentem diem floruerunt*, Romae, ex officina Nicolai Angeli Tinassi, 1672, t. II, p. 121.

prima metà del Seicento, aveva esercitato le funzioni di Segretario della Congregazione stessa. Si tratta di Prospero Fagnani che, in un lungo capitolo dei suoi *commentaria* al *Liber Extra* di Gregorio IX, metteva in evidenza tutte le ragioni a favore della tesi dell'autorità e del pieno valore legislativo delle *declarationes* della Congregazione, riuscendo in modo articolato ad argomentare il possesso della «vim obligandi.. non solum in exteriori iudicio sed etiam in foro animae»¹⁵; nel dimostrare il suo assunto non mancava poi di confutare le obiezioni dei fautori dell'indirizzo contrario come quando, riguardo a quella della mancanza di promulgazione, rispondeva che questa non era necessaria perché «qui declarat, novum ius non inducit sed tantum detegit quod prius latebat», oppure quando riguardo a quella della mancanza della data e del luogo osservava «non est igitur opus ut declarationibus Sacrae Congregationis addiciatur tempus, aut locus, cum incipiant obligare a tempore publicationis Concilii et qualitates omnes quae insunt Concilio, censeantur inesse illius declarationibus»¹⁶.

Abbandonando per il momento il Fagnani, fonte di importanza fondamentale per tutto ciò che concerne la prima stagione di applicazione dei decreti tridentini *de reformatione*, è ancora il caso di citare la netta posizione di un canonista della seconda metà del Seicento, meno celebrato ma assai importante, perché i dieci tomi delle sue *Consultationes canonicae* sono una miniera tanto ricca quanto autorevole per lo studio della dottrina e della prassi canonistica nel tardo diritto comune. Si tratta del salentino Giacomo Pignatelli che, estremamente pratico in materia di giurisprudenza delle Congregazioni romane, riguardo al valore di quella del Concilio affermava:

quae, licet ex eadem Const. Sixti V non habeat facultatem condendi leges, vel faciendi declarationes quae vim legis habeant ultra illius praescriptum, quando tamen illas condit, credendum est eas condere cum expressa, vel tacita licentia Summi Pontificis, ac proinde omnes eius declarationes vim legis pontificiae habere; ideoque ex usu Curiae pro illis exequendis Summus Pontifex breve concedit et Auditor Camerae monitorium et a Sacra Rota recipiuntur tamquam leges Pontificiae sine ulla controversia¹⁷.

¹⁵ P. Fagnanus, *Commentaria in primam partem primi libri Decretalium*, Romae, expensis Ioannis Casoni, 1661, ad tit. *De constitutionibus*, cap. *Quoniam* [X. 1.2.13], p. 174; sul Fagnani segretario della Congregazione del Concilio e sulla sua monumentale opera, espressione più che di un insegnamento universitario, sul quale non si hanno notizie certe, di studi ed approfondimenti svolti durante la lunga attività curiale, cfr. P. Palazzini, *Prospero Fagnani, segretario della Sacra Congregazione del Concilio e i suoi editi ed inediti*, in *La Sacra Congregazione del Concilio...*, cit., pp. 361-367; più in generale per un profilo biografico del personaggio cfr. D. Quagliani, *Fagnani, Prospero*, in DBGI, vol. I, pp. 814-816.

¹⁶ P. Fagnanus, *Commentaria in primam partem primi libri Decretalium*, cit., pp. 178, 184.

¹⁷ J. Pignatellus, *Consultationum canonicarum tomus nonus*, Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1722, cons. CLXXIV, p. 454; sull'autore e sulla sua opera, che consta di ben dieci tomi pubblicati fra il

La fondatezza di quest'ultima asserzione è facilmente dimostrabile facendo riferimento alla prassi per cui la Rota, tutte le volte che sorgeva una questione sul significato di qualche decreto del Concilio e il caso si presentava dubbio senza che fosse già prima di allora stato preso in considerazione dalla Congregazione, doveva consultare la stessa Congregazione oppure invitare le parti a farlo per fare poi ritorno in Rota con l'ottenuta *resolutio* ai fini della sua esecuzione¹⁸. I punti a cui arrivò la considerazione della Rota Romana nei confronti delle pronunce della Congregazione è ben dimostrato in una *decisio coram Lancetta* del 1716, in cui si arriva a dichiarare apertamente un vero e proprio ossequio del "Tribunale del Papa" nei confronti della Congregazione del Concilio «cuius resolutiones sacrum hoc auditorium, uti leges venerari semper consuevit et sequi»¹⁹.

Posta quindi questa prevalenza della linea tendente a riconoscere a tale materiale un valore legislativo, si manifestò nell'ambito di questo schieramento l'ulteriore contrapposizione di due indirizzi. Il primo è ben rappresentato da Giovanni Battista De Luca che, premessa una distinzione fra due categorie di «dichiarazioni di questa Sacra Congregazione» e precisamente fra quelle «generalì et in astratto, ancorché fossero seguite in occasioni de' casi particolari» e quelle che erano «più tosto decisioni de casi, e controversie particolari, che dichiarazioni o interpretazioni generali», concludeva:

1668 e il 1696 e più volte ristampati nei decenni successivi a conferma di un certo successo editoriale, cfr. L. Sinisi, *Pignatelli, Francesco Giacomo*, in DBGI, vol. II, p. 1586; Id., *La canonistica italiana fra XVI e XVII secolo: un periodo di decadenza? (note a margine di alcune voci del Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani)*, in M.G. Di Renzo Villata (cur.), *Lavorando al cantiere del 'Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX sec.)'*, Milano 2013, pp. 497-498.

¹⁸ Anche a tale riguardo è importante la testimonianza altamente qualificata di Prospero Fagnani: «usu receptum est ut si quando in Rota incidat quaestio concernens interpretationem Concilii et casus sit dubius et a Sacra Congregatione non decisus, vel Rota ipsa Congregationem consulat vel significet partibus ut adeant Congregationem a qua ubi declarationem obtinuerint, redeant cum ipsa ad Rotam quae deinde procedit ad causae expeditionem iuxta decisionem Sacrae Congregationis» (P. Fagnanus, *Commentaria in secundum librum Decretalium*, Romae, expensis Ioannis Casoni, 1661, ad tit. *De iudiciis*, cap. *Cum venissent* [X. 2.1.12], p. 24); in merito alle problematiche che incontrarono i rapporti fra la Congregazione del Concilio e la Rota Romana durante gli ultimi decenni del Cinquecento cfr. C. Lefebvre, *La S. Congregation du Concile et le Tribunal de la S. Rote Romaine à la fin du XVIe siècle*, in «Apollinaris» 37 (1964), pp. 8-22.

¹⁹ *Sacrae Rotae Romanae decisiones coram R.mo P. Domino Cyriaco Lancetta*, Romae, typis et sumptibus Hieronymi Mainardi, 1732, t. III, dec. 988 (*Forolivien. Iurium parochialium*, 7 dicembre 1716), p. 215 (per riferimenti ad altre *decisiones* rotali in cui fra XVII e XVIII secolo venne affermato l'ossequio del grande tribunale romano per le pronunce della Congregazione del Concilio cfr. J.F. Zambonus, *Collectio declarationum Sacrae Congregationis Cardinalium Sacri Concilii Tridentini Interpretum quae consentaneae ad tridentinorum patrum decreta aliosque canonici juris sanctiones seculo XVIII, in causis propositis prodierunt*, t. IV, Atrebatum 1867, pp. L-LI).

nella prima specie, camina bene lo stile de' pratici, di dovere a quelle deferire, e con esse regolare indifferentemente le decisioni di tutti gli altri casi, quando qualche loro circostanza particolare, non persuadesse la limitazione della regola, che però si può dire che abbiano una certa specie o forza di legge generale; ma nell'altra specie, chiaro resta l'errore de Collettori, overamente de sciocchi pramatici, nel voler' in pratica alla cieca applicare a tutti li casi quelle risoluzioni, le quali siano seguite in alcuni casi particolari, senza riflettere alle circostanze, così di quelli, come degli altri, sopra li quali cada la disputa; atteso che in effetto queste non si dicono dichiarazioni o interpretazioni, a forma di legge generale, ma sono più tosto decisioni di casi particolari²⁰.

Il secondo, in qualche modo già segnalato con accenti polemicamente critici dal grande giurista e futuro cardinale di Santa Romana Chiesa, venne seguito da non pochi autori, i quali sostenevano invece che lo stesso valore di leggi generali doveva essere comunque attribuito anche a quelle *resolutiones* prese in relazione a vere e proprie cause particolari di natura anche contenziosa il cui contenuto normativo a loro avviso si estendeva, come aveva già detto Nicolás Garcia, «quo ad omnes et in universum» per la sua vicinanza e somiglianza con il responso dato dal Pontefice ad un caso particolare che, come da tempo dimostrava il *ius decretalium*, diveniva automaticamente diritto comune per i casi simili stante l'autorità suprema rivestita dalla fonte di produzione²¹.

2. Un divieto difficile da rispettare

Le pronunce della Congregazione del Concilio rappresentavano quindi un materiale che non si poteva di certo ignorare, ma al quale al contrario

²⁰ G. B. De Luca, *Il dottor volgare, libro decimoquarto, Manuale o miscellaneo ecclesiastico...parte quinta, Di alcuni decreti del Concilio di Trento sopra la riforma con la quale occasione si tratta di molt'altre materie ecclesiastiche*, Roma, nella stamperia di Giuseppe Corvo, 1673, pp. 15-16; si noti come in questo brano venga ripreso in forma più estesa (e al contrario di quanto avviene di regola stante la natura di compendio in volgare di tale opera rispetto all'opera maggiore) quanto già affermato dallo stesso autore in *Theatrum veritatis et iustitiae sive decisivi discursus...liber quartus decimus, pars V huius libri XIV, Annotationes practicae ad S.C.T. in rebus concernentibus reformationem et forensia*, Romae, typis haeredum Corbelletti, 1672, disc. I, p. 3

²¹ La posizione degli autori che seguirono questo secondo indirizzo, largamente maggioritario nella pratica forense, è ben sintetizzata da un canonista trentino del primo Settecento in questi termini: «At vero cum S. Congregationis auctoritas extendat se generaliter ad omnia decreta Concilii declaranda pro toto orbe Christiano, declarationes eius omnes ligant, non secus ac ipsae leges, quas declarant, licet editae sint in casu speciali, nec aliter, quam responsum Pontificis datum in particulari casu facit commune» (L.V., De Nicollis, *Praxis canonica sive Jus canonicum, Sacrorum congregationum decretis casibus practicis exploratum constitutionibus apostolicis, Sacrorum Congregationum decretis recentioribus et Sacrae Rotae decisionibus illustratum*, Augustae Vindelicorum et Graeciae, sumptibus Philippi, Martini, 1732, t. I, p. 773).

bisognava fare riferimento per evitare di cadere in errore tutte le volte (assai frequenti) in cui, sia in ambito dottrinale che in quello della prassi giudiziaria, si affrontavano questioni disciplinate dai decreti tridentini per i quali vigeva un rigido divieto di libera interpretazione sancito dalla bolla di conferma del Concilio *Benedictus Deus*, datata 26 gennaio 1564 ma pubblicata soltanto nel giugno successivo²².

Se, come noto, la stessa bolla, sulla scia peraltro di quanto stabilito in chiusura dai medesimi padri conciliari, aveva riservato al Pontefice la prerogativa di fornire l'interpretazione autentica dei decreti tridentini non facendo distinzione fra quelli dogmatici e quelli disciplinari, importanti funzioni esecutive ed applicative degli stessi decreti erano state affidate dallo stesso Pio IV proprio alla Congregazione del Concilio che, istituita ufficialmente con il motu proprio *Alias nos nonnullas* del 2 agosto 1564, aveva però cominciato ben presto a fornire anche indicazioni in merito allo stesso significato dei decreti conciliari²³. Lo scrupolo da parte degli stessi cardinali componenti della congregazione che temevano di essere incorsi nelle sanzioni previste dalla bolla e in primis nella scomunica *latae sententiae*, fu all'origine di un intervento di Pio V che sanò la situazione riconoscendo oralmente alla Congregazione la prerogativa di interpretare i decreti disciplinari e riservando a sé solo i casi più controversi²⁴. La Congregazione, che poté così aggiungere alla propria denominazione un espresso riferimento a tale prerogativa prendendo il titolo di «Sacra Congregatio Cardinalium Sacri Concilii Tridentini interpretum», venne quindi ad assumere una sua fisionomia definitiva con la

²² Sulla conferma dei decreti ed in particolare sulla genesi e pubblicazione della bolla *Benedictus Deus* si veda l'ancora fondamentale ricostruzione di Hubert Jedin, *Storia del Concilio di Trento*, IV/2, Brescia, Morcelliana, 1981, pp. 321-348; la documentazione relativa alla lunga e macchinosa genesi della conferma, compreso il testo della bolla concistoriale portante accanto a quella papale la firma di ventisei cardinali, si trova pubblicata in *Concilium Tridentinum. Diariorum, actorum, epistularum, Tractatum nova collectio*, ed. Societas Goerresiana, IX, Freiburg im Br. 1924, pp. 1142-1159.

²³ In particolare sul *motu proprio* di Pio IV che formalizzò la costituzione di un organismo già di fatto operante da qualche tempo cfr. F. Romita, *Le origini della Sacra Congregazione del Concilio*, in *La Sacra Congregazione del Concilio*, cit., pp. 13-17.

²⁴ Secondo una preziosa testimonianza tramandata in diversi codici manoscritti dei secoli XVI-XVII contenenti raccolte di *declarationes* della Congregazione del Concilio di cui ci si occuperà più avanti, il Pontefice di fronte agli scrupoli dei componenti della Congregazione «ad abundantem cautelam» li assolse «pro praeterito» e, senza farne un espresso atto formale scritto «dixit quod dabat facultatem Congregationi ut absque alia declaratione posset decidere casus quod Congregatio tamquam claros putaverit decidendos, quos vero tamquam dubios putaverit referendos Sanctitati Suae referat, prout et sic hactenus fecit» (cfr. ad esempio BUB, ms. 540, *Declarationes quorundam Sacrosancti Concilii Tridentini a Cardinalibus Sacrae Congregationis eiusdem Concilii Tridentini a cardinalibus Sacrae Congregationis eiusdem Concilii ad varios episcopos et prelatos missae...*, c. 2r; BNN, ms. IX.A.6, *Declarationes quorundam Concilii Tridentini decretorum ab illis ac Rev. mis Cardinalibus Sacrae Congregationis eiusdem Concilii factae*, pp. 1-2).

costituzione *Immensa aeterni Dei* di Sisto V sull'organizzazione, riforma e istituzione dei dicasteri della Curia Romana (1588) in cui, nonostante l'aggiunta dell'inciso «nobis tamen consultis», la prerogativa della stessa di interpretare autenticamente i decreti *de reformatione* ricevette la definitiva consacrazione²⁵.

Come ci tramandano le fonti manoscritte conservate in vari archivi, primo fra tutti quello Vaticano, questo primo quarto di secolo di vita della Congregazione fu caratterizzato da un'attività particolarmente intensa poiché, sin dal loro apparire, non pochi dubbi interpretativi avevano suscitato nella loro applicazione i decreti conciliari, a volte anche a causa di uno stile un po' artificioso e di una forma spesso involuta, così come era stato segnalato da Antonio Carafa, prima componente e in seguito prefetto della stessa Congregazione²⁶. Da qui, come dicevamo all'inizio, la grande importanza delle *declarationes-resolutiones* della Congregazione, prontamente avvertita dai pratici così come dai teorici che avevano nelle pronunce della Congregazione l'unica guida sicura nelle loro attività, non potendo contare sull'aiuto tradizionale della dottrina stante il divieto di comporre liberamente e pubblicare commentari e glosse sui decreti tridentini, che in molti casi avevano modificato sensibilmente il diritto comune contenuto nelle compilazioni del *Corpus iuris canonici*²⁷.

Il problema era però che, differentemente dalle *decisiones* della Rota

²⁵ Sulla parte della bolla sistina riguardante le competenze della Congregazione del Concilio e sul successivo intervento di Gregorio XIV che con un breve del 1591 riconobbe alla stessa Congregazione la prerogativa di scrivere lettere a nome del Pontefice anche senza un'espressa delega, attribuendo alle stesse il medesimo valore «quae illis adhibeatur si nostra manu subscripta essent» v. G. I. Varsányi, *De competentia et procedura Sacrae Congregationis Concilii ab origine ad haec usque nostra tempora*, in *La Sacra Congregazione del Concilio*, cit., pp. 82-90; sull'ampia portata che venne riconosciuta da subito a tali provvedimenti e particolarmente in ambito giudiziario cfr. R. Parayre, *La S. Congrégation du Concile*, cit., pp. 44-48, 366-370.

²⁶ Tale affermazione del Carafa si trova nel commentario manoscritto redatto dallo stesso cardinale ai decreti del Concilio Tridentino (su tale importante fonte ed in particolare sul punto citato cfr. L. Sinisi, *The Commentaries on the Tridentine Decrees in the Sixteenth and Seventeenth Centuries: the first remarks on a category of prohibited works*, in «Bulletin of medieval canon law», 33 (2016), pp. 214-220).

²⁷ Un censimento minuzioso dei singoli punti dell'antico *ius decretalium* riformati dai decreti tridentini si trova nei i corposi elenchi inseriti dal canonista marchigiano Ubaldo Giraldi nell'edizione da lui curata (con importanti interventi additivi e con un titolo sostanzialmente nuovo rispetto all'edizione originale di Znojmo del 1735) dell'opera di R. Maschat a S. Erasmo, *Institutiones canonicae novissimis Pontificum constitutionibus, summaris omnium decretalium correctionibus ex posteriori jure et Concilio Tridentino collectis*, Romae, ex typographia S. Michaelis ad Ripam per Octavium Piccinelli, 1757, I, pp. 402-442; per alcune riflessioni sulle ripercussioni che ebbe sullo sviluppo della dottrina canonistica fra XVI e XVII il divieto introdotto dalla bolla piana cfr. P. Prodi, *Il Concilio di Trento e il diritto canonico*, in G. Alberigo – I. Rogger (curr.), *Il Concilio di Trento nella prospettiva del terzo millennio*, Brescia 1997, pp. 280-283; L. Sinisi, *La canonistica italiana fra XVI e XVII secolo: un periodo di decadenza?*, cit., pp. 465-500.

Romana affermatesi proprio in questo periodo con le loro numerose e diffuse raccolte come fonti fra le più autorevoli del tardo diritto comune, di tale materiale per certi versi simile e di sicuro non meno importante, non era invece prevista una prassi di diffusione a stampa contraddistinta da una certa regolarità ed ufficialità²⁸. A ben vedere però bisogna ridimensionare l'idea che la pubblicazione delle *decisiones* rotali - che non erano certo delle sentenze motivate quanto dei "discursus" contenenti una sintesi delle opinioni espresse dagli uditori del turno giudicante nel corso della discussione culminante in una conclusione sul caso esaminato, redatta dal relatore-ponente e comunicata alle parti prima della pronuncia della sentenza vera e propria - fosse libera ed incontrollata²⁹; sappiamo per esempio che più volte fra la fine del XVI secolo e la metà del successivo, la Rota richiese ai pontefici l'emanazione di un provvedimento che subordinasse la stampa delle *decisiones* alla concessione di una licenza da parte della Rota stessa e che, anche se questa richiesta non venne formalmente soddisfatta, di fatto i collettori (soprattutto quando erano dei privati non facenti parte del collegio degli uditori) si premunivano di una sorta di "liberatoria" da parte dello stesso Tribunale presentando al decano (ai fini verosimilmente di consentire un controllo da parte sua) il testo manoscritto della raccolta prima di procedere alla stampa³⁰. Di tale prassi ci fornisce ad esempio una significativa testimonianza Prospero Farinacci che, prima di pubblicare i volumi della sua raccolta destinata a porre le basi per quella monumentale che prenderà il titolo di *Recentiores* (per distinguerla da quelle precedenti variamente denominate *Novissimae*, *Antiquae*, *Antiquissimae*), la consegnò manoscritta al decano Monsignor Coccini «per rivederle et per farne parola in Rota acciò si habbia licenza di stamparlex»³¹.

²⁸ Sulle *decisiones* della Rota e sull'importanza delle numerosissime raccolte a stampa di tale materiale nell'ambito della letteratura del tardo diritto comune cfr. G. Ermini, *La giurisprudenza della Rota Romana come fattore costitutivo dello "Ius Commune"*, in Id., *Scritti di diritto comune*, a cura di D. Segoloni, Padova 1976, pp. 649-665; M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1989, pp. 102-103.

²⁹ Sulle peculiari caratteristiche della *decisio* e della procedura osservata presso la Rota Romana in merito alla sua redazione cfr. E. Cerchiari, *Capellani Papae et Apostolicae Sedis Auditores Causarum Sacri Palatii Apostolici seu Sacra Romana Rota ab origine ad diem usque 20 septembris 1870*, Relatio historico-iuridica, Romae 1921, vol. I, pp. 230-240.

³⁰ In merito ai reiterati tentativi messi in atto dalla Rota fra il 1590 e il 1647 per ottenere dal Pontefice una pronuncia ufficiale «che subordinasse la stampa delle decisioni ad una licenza della Rota stessa» cfr. M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni*, cit., p. 106.

³¹ N. Del Re, *Prospero Farinacci giureconsulto romano (1544-1618)*, Roma 1999, p. 133; per una sintesi prospettica dei risultati dell'attività del celebre criminalista romano come collettore della giurisprudenza rotale, culminati con i due volumi (divisi ciascuno in due tomi) pubblicati a Venezia presso i Giunti nel 1618 e che, comprendenti ben 1498 decisioni relative agli anni 1558-1615, costituiscono le prime quattro parti di quella grande raccolta successivamente proseguita dai giuristi Paolo Rossi e Giovanni Battista Compagni sino al 1684 sotto il titolo di *Sacrae Rotae Romanae*

Il problema che stava a cuore agli enti produttori era chiaramente quello della corrispondenza del materiale pubblicato agli originali; ciò che però costituiva una situazione differente fra le *decisiones* della Rota e le *declarationes* della Congregazione del Concilio e che influì in maniera decisiva alla ben diversa fortuna editoriale delle rispettive raccolte, era che queste ultime essendo interpretative dei decreti conciliari richiedevano maggiore cautela in quanto maggiore era il danno potenziale della circolazione di materiale non corrispondente al testo originale della pronuncia³². Il rischio era quello paventato nella stessa bolla *Benedictus Deus* e cioè che in questo modo la riforma contenuta nei decreti, così come se fosse stata lecita una libera interpretazione dottrinale, venisse allo stesso modo adulterata, depotenziata, travisata e infine vanificata; per questo si riteneva che, in mancanza di un'iniziativa ufficiale da parte della stessa Congregazione avallata dal Pontefice, la pubblicazione di tale materiale ricadesse pienamente nel divieto sancito dalla bolla piana³³.

Poiché però la conoscenza di tale materiale era, come dicevamo, necessaria per ben padroneggiare ed applicare una parte significativa del diritto vigente nella Chiesa, bisognava di necessità percorrere altre strade.

A parte quindi i casi di singoli provvedimenti della Congregazione - che vennero assai sporadicamente pubblicati in forma ufficiale con una veste simile ai bandi, alle bolle e alle stesse singole *decisiones* della Rota dette, proprio

decisiones recentiores, cfr. *ivi* pp. 94-97; più in generale per una panoramica sulle raccolte di *decisiones* della Rota Romana cfr. A.M. Stickler, *Historia juris canonici latini*, cit., pp. 342-344.

³² Per quanto concerne le *decisiones* rotali solo nel tardo Seicento si riuscì ad ottenere che almeno le cosiddette "volanti", vale a dire i fascicoli a stampa contenenti il testo delle singole decisioni che venivano di volta in volta pubblicati dalla Tipografia della Reverenda Camera Apostolica, fossero conformi alle *decisiones* originali sottoscritte dal "ponens" e conservate presso l'archivio dello stesso tribunale (M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni*, cit. p. 107).

³³ Recitava infatti il capoverso della bolla chiamato in causa: «Ad vitandum praeterea perversionem et confusionem, quae oriri posset, si unicuique liceret, prout ei liberet, in decreta concilii commentarios et interpretationes suas edere, apostolica auctoritate inhibemus omnibus tam ecclesiasticis personis, cuiuscunque sint ordinis, conditionis, et gradus, quam laicis, quocunque honore ac potestate praeditis, praelatis quidem sub interdicti ingressus ecclesiae, aliis vero, quicunque fuerint, sub excommunicatione latae sententiae poenis, ne quis sine auctoritate nostra audeat ullos commentarios, glossas, annotationes, scholia, ullumve omnino interpretationis genus super ipsius Concilii decretis quocunque modo edere, aut quicquam quocunque nomine, etiam sub pretextu maioris decretorum corroborationis aut executionis, aliove quesito colore statuere» (*Concilium Tridentinum. Diariorum, actorum, epistularum, Tractatum*, cit., IX, p. 1154); sulla lettura anticuriale che fece Paolo Sarpi di questo divieto all'origine di quell'assenza della diffusione delle pronunce della Congregazione del Concilio vista dal padre servita «comme un des moyens les plus efficaces pour renforcer la centralisation romaine et vider les décisions tridentines de leur contenu» cfr. P. Prodi, *Charles Borromée, archevêque de Milan et la Papauté*, in «Revue d'Histoire Ecclesiastique», LXII (1967), p. 409.

perché non inserite in raccolte, *volantes* e come questi stampati dalla tipografia della Reverenda Camera Apostolica - per conoscere gli indirizzi interpretativi della Congregazione del Concilio bisognava poter contare su relazioni privilegiate che consentivano il libero accesso agli archivi oppure affidarsi a quei *probati auctores* che, essendosi trovati in tale posizione favorevole appena descritta, avevano potuto recepire tale materiale nelle loro opere³⁴.

In assenza di norme che regolamentassero l'accesso da parte di esterni all'archivio della Congregazione, era quindi la pregressa conoscenza personale o comunque la capacità di entrare in una rete di relazioni che comprendesse membri della stessa Congregazione (cardinali, prefetto, segretario, auditore, ufficiali), a creare le condizioni per accedere a tale materiale: ce ne forniscono una testimonianza il già menzionato canonico di Avila Nicolas Garcia, che riuscì in tal modo ad accedere a tale documentazione nel triennio in cui soggiornò a Roma, e il celebre canonista portoghese Agostinho Barbosa, personaggio come vedremo assai attivo in tal senso, che ci racconta come fosse riuscito proprio attraverso le buone relazioni intessute con il personale di Segreteria della Congregazione del Concilio (ma anche di quelle dei Vescovi e dei Riti) ad avere i testi delle rispettive pronunce per poi utilizzarli nelle sue opere³⁵.

³⁴ Delle *declarationes* pubblicate, a partire dagli ultimi anni del XVI secolo, dalla tipografia camerale come singoli fogli o fascicoli similmente alle decisioni rotali "volantes", alle costituzioni papali e agli editti del governo pontificio, non esiste al momento un censimento; nell'ambito della presente ricerca si è riscontrata una certa varietà fra gli esemplari - reperiti generalmente in raccolte miscelanee in cui si trovano rilegate con vario materiale sia manoscritto che a stampa (cfr. ad esempio BCAB, ms. A. 572, cc. 10, 12-20) - quanto a caratteristiche formali e contenuti. Fra gli elementi normalmente presenti si segnalano nella parte superiore lo stemma del pontefice regnante preceduto dall'intestazione in cui si fa riferimento alla tipologia dell'atto e all'ente produttore (es: *decretum* o *declaratio* «Sacrae Congregationis Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum») e, nel caso di espressa approvazione del pontefice, il nome di quest'ultimo al genitivo seguito dalle parole «iussu edita») mentre in calce si notano, a mo' di sottoscrizione, i nomi del cardinale prefetto e del segretario (es: «Hor. Card. Lancellottus, locus + sigilli, Prosper Fagnanus de Bonis Sacrae Congreg. Concilii Secr.») mentre solo talvolta, nel caso di decreti generali approvati espressamente dal papa regnante, troviamo anche la menzione delle eseguite formalità di pubblicazione che erano poi le stesse osservate per le bolle, vale a dire mediante affissione nei luoghi solitamente deputati come ad esempio le porte delle basiliche di San Pietro e San Giovanni in Laterano e Campo dei Fiori).

³⁵ Parlando di sé stesso in un memoriale diretto al re di Spagna Filippo IV il canonista portoghese affermava fra l'altro: «otro exercicio de gran fruto y provecho comun tuvo el doctor Barbosa en Roma, con el qual ha augmentado y enriquezido sus obras; y fue correspondencia con los Auditores de Rota, y sus ayudantes de Estudio, o passantes, para aver las decisiones de aquel Sacro Tribunal y con la Secretarias para alcançar as de las Congregaciones de Cardenales, cosa que ninguno ha podido cumplidamente obtener hasta aora, por la dificultad grande que siempre se tuvo en dar semejantes resoluciones» (A. Barbosa, *Memorial a la Católica y Real Magestad de Felipe quarto*, in Id., *Praxis exigendi pensiones adversus calumniantes et differentes illas solvere*, Lugduni, sumpt. Laurentii Durand, 1643, c. n.n. 4^v (sull'occasione della redazione di questa importante fonte autobiografica e sulla strategia utilizzata dal canonista portoghese, così come prima di lui da Nicolás Garcia, per venire in

Diverso fu il caso di Prospero Fagnani (come lo sarà circa un secolo dopo anche quello di un altro Prospero, il Lambertini futuro Benedetto XIV) che proprio nei quindici anni (1613-1628) in cui ebbe la direzione della Segreteria della Congregazione poté avere giornalmente libero accesso alla documentazione della stessa, traendone appunti più che affidabili in merito ai relativi provvedimenti. È poi lo stesso Fagnani che fa riferimento alla correttezza del comportamento di chi, non potendo attingere direttamente all'Archivio della Congregazione, si basava su quanto reperito «apud aliquem probatum auctorem», vale a dire presso le opere di autori affidabili e di certo prestigio che nelle loro opere già sul finire del XVI secolo avevano cominciato a fare riferimento, talvolta riportandone il contenuto seppure in modo compendiato, alle *declarationes* della Congregazione³⁶. Fra i primi a segnalarsi in tale ambito troviamo il canonista cosentino Flaminio Parisio che nel primo tomo del suo importante trattato in materia di resignazioni beneficiari, pubblicato per la prima volta a Roma nel 1591 e più volte ristampato anche nel corso del secolo successivo, fa qualche timido accenno a talune di queste *declarationes* identificandole con la relativa data³⁷. Assai più numerosi saranno i canonisti che nel corso del Seicento emergeranno in tal modo come *probati auctores* fra i quali troviamo senz'altro i tre (Garcia, Barbosa e Fagnani) appena menzionati, ma anche altri come ad esempio Juan de Lezana, Girolamo Pignatelli, Domenico Orsaio, Anaklet Reiffenstuel e tanti ancora³⁸. Si segnala

possesso di materiale altrimenti difficilmente reperibile in tempi brevi cfr. L. Sinisi, *Le "imprudenze" di un grande canonista della prima metà del Seicento. Agostino Barbosa e la Congregazione dell'Indice*, in *Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piorgionanni*, Milano 2011, 353-355.

³⁶ Riprendendo l'autorevole dottrina del teologo gesuita spagnolo Juan de Salas, il *doctor coecus oculatissimus* affermava in modo netto che «recte facit iudex qui declarationes S. Congregationis quas invenerit apud aliquem probatum auctorem, ut veras habuerit et sequatur. Etiam si nec a parte allegentur nec producantur» (P. Fagnanus, *Commentaria in primam partem primi libri decretalium*, cit., p. 185); il teologo gesuita, riprendendo a sua volta un'affermazione del *doctor navarrus* Martin de Azpilcueta, aveva aggiunto che «in foro vero conscientiae» chiunque sarebbe stato vincolato a seguire il contenuto di tali *declarationes* anche soltanto «si de illis sufficientem notitiam habuerit» (I. de Salas, *Tractatus de legibus in Secundam Secundae S. Thomae*, Lugduni, ex officina Ioannis de Gabiano, 1611, tract. XIV, disp. XXI, sect. XII, p. 567).

³⁷ È questo il caso della *declaratio* emessa dalla Congregazione il 5 marzo 1573 in materia di ordinazioni sacerdotali e collegate collazioni di benefici (cfr. F. Parisius, *De resignatione beneficiorum tractatus*, Venetiis, apud haeredem Hieronimi Scoti, 1595, III ed., t. I, p. 157); sul giurista cosentino, che prima di essere nominato vescovo di Bitonto insegnò per qualche tempo alla Sapienza di Roma diritto canonico, cfr. L. Sinisi, *Parisio, Flaminio*, in *DBGI*, II, p. 1512).

³⁸ A volte era proprio la Congregazione del Concilio che decideva di servirsi, come canale per la divulgazione di *declarationes* ritenute di una certa utilità, delle opere di qualche autore accreditato presso la stessa Congregazione come particolarmente affidabile; è questo il caso di quelle pronunciate il 31 giugno 1653, in materia di espulsione da un Ordine di un «religiosus incorrigibilis», che il carmelitano madrileno lettore alla Sapienza di Roma Juan Bautista de Lezana dichiara, prima di riportarle alla lettera, di aver ricevuto («mihi tradi voluit») dal Segretario della Congregazione

inoltre una delle prime testimonianze evidenti di questa pratica nel frontespizio di un volumetto sull'ufficio del chierico con cura di anime pubblicato nel 1618 dal giurista mantovano Giovanni Battista Bernardino Possevino in cui l'editore, per invogliare i possibili acquirenti del volume, segnala la presenza come *additio* di una serie di *declarationes* della Congregazione in materia matrimoniale «multis animarum curatoribus desideratas ex probatis auctoribus desumptas»³⁹.

Raccogliere e riprodurre a stampa questo materiale in volumi apertamente dedicati in gran parte alla riproduzione di tale documentazione presentava invece non poche insidie in quanto, trattandosi pur sempre di testi interpretativi dei decreti tridentini, tale comportamento poteva non solo essere inquadrato come trasgressione del divieto sancito come detto a pena di scomunica *latae sententiae* dalla stessa bolla di conferma del Concilio, ma anche cadere sotto le censure della stessa Congregazione che infatti, come vedremo, intervenne a più riprese fra il 1621 e il 1631 a proibire, in collegamento con la Congregazione dell'Indice e lo stesso Pontefice, la circolazione non espressamente autorizzata di materiale ad essa riferibile e privo perciò delle necessarie garanzie di autenticità.

3. *Le raccolte manoscritte: tipologie e diffusione di un genere di successo*

Una tale situazione, così complicata e ricca di insidie, favorì in un primo tempo soprattutto una ricchissima produzione di codici manoscritti che raccoglievano gli interventi interpretativi più rilevanti emessi dalla Congregazione del Concilio in relazione al dettato dei decreti tridentini⁴⁰. Si

monsignor Paulucci in persona «ut pro communi utilitate Religionum publicarentur. Ea autem hoc adiungam eisdem verbis quibus tradita mihi sunt...» (I.B. de Lezana, *Summa quaestionum regularium quatuor partibus distincta in qua agitur de casibus conscientiae ad personas religiosas utriusque sexus valde spectantibus, iuxta nova decreta, constitutiones et declarationes Summorum Pontificum et Sacrarum Congregationum ipsorumque regularium privilegia*, Lugduni, sumptibus Philippi Borde, Laur. Arnaud et Claud. Rigaud, 1655, pars I, pp. 181-182).

³⁹ I.B. Possevinus, *De officio curati ad praxim, praecipue circa repentina et generaliora...in additione de matrimonio adiecimus ad nonnulla Sacri Concilii Tridentini capita de matrimonio declarationes...*, Venetiis, ex typographia Salicata, 1618; la parte del volume preannunciata nel frontespizio e articolata in sette sezioni, ognuna delle quali contenente una serie di *declarationes* emesse in relazione ad un aspetto specifico della materia matrimoniale, si trova allegata in coda al volume come prosecuzione delle *additiones* del teologo bassanese Andrea Vittorelli alle note da lui stesso scritte al trattato del Possevino, anche se presenta un proprio frontespizio (*Declarationes Sacrae Congregationis circa decreta Concilii Tridentini de matrimonio et sponsalibus ex sessione 24*, Venetiis, ex typographia Salicata, 1618, pp. 1-43).

⁴⁰ Per un primo studio su queste raccolte manoscritte, realizzato con una particolare attenzione a quelle redatte fra gli ultimi decenni del XVI secolo e la prima metà del Seicento conservate presso

riteneva infatti che tali raccolte, almeno in linea di principio, non rientrassero espressamente nel divieto sancito dalla bolla di conferma *Benedictus Deus* la quale, a ben vedere, parlava di «edere», verbo che ormai da qualche decennio aveva assunto come significato più comune quello di divulgare un testo per mezzo della stampa.

Nel corso della ricerca, già da tempo avviata e di cui si presentano in questo saggio i primi risultati, sono stati individuati in varie biblioteche italiane e di altri paesi europei, fra cui la Spagna, il Portogallo, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna, svariate decine di codici manoscritti contenenti materiale di tal genere e che, frutto di una riproduzione su vasta scala avvenuta soprattutto fra gli ultimi decenni del Cinquecento e gli inizi del Settecento di esemplari di origine verosimilmente romana, dimostrano eloquentemente come la storia del libro manoscritto sia decisamente più lunga di quanto comunemente si ritenga⁴¹. Come luoghi di maggiore concentrazione di tali raccolte sono emersi naturalmente lo Stato della Città del Vaticano, con una cinquantina di esemplari identificati fra la Biblioteca Apostolica Vaticana e l'Archivio Apostolico Vaticano, e la città di Roma con almeno altrettanti esemplari distribuiti fra la Biblioteca Nazionale Centrale "Vittorio Emanuele II", la Casanatense, l'Angelica, la Vallicelliana, la Corsiniana e l'Archivio della Pontificia Università Gregoriana. Fuori di Roma particolarmente ricchi si sono rivelati in relazione a tali raccolte i fondi della Biblioteca Nazionale di Napoli "Vittorio Emanuele III" (15 codici) e quelli della Biblioteca Nacional

l'Archivio della Pontificia Università Gregoriana, cfr. S. Tromp, *De manuscriptis acta et declarationes antiquas S. Congregationis Concilii Tridentini continentibus*, in «Gregorianum», 38 (1957), pp. 480-502; 39 (1958), pp. 93-129.

⁴¹ Anche se è cosa abbastanza nota che i manoscritti non cessarono certo di essere prodotti all'apparire della stampa e che per lungo tempo si registrò una produzione parallela di testi a stampa e di testi manoscritti, meno note sono le dinamiche che portarono anche in ambito giuridico ad una straordinariamente lunga sopravvivenza della produzione, anche su vasta scala come nel caso di cui ci occupiamo, di testi manoscritti sino agli albori del XIX secolo; fra le tipologie di opere fatte oggetto di riproduzione manoscritta ancora nel Seicento uno studio documentato mette in evidenza quelle di cui era «vietata la diffusione» fra le quali possono senza dubbio rientrare le raccolte di *declarationes* della Congregazione del concilio (A. Petrucci, *Copisti e libri manoscritti dopo l'avvento della stampa* in E. Condello – G. de Gregorio (curr.), *Scribi e colofoni. Le sottoscrizioni dei copisti dalle origini all'avvento della stampa*, Atti del X Seminario del Comité international de paléographie latine (Erice, 23-28 ottobre 1993), Spoleto 1995, p. 513); per uno sguardo al fenomeno della produzione libraria manoscritta in un contesto diverso dall'Italia ma che presenta alcune dinamiche simili cfr. P. Beal, *In Praise of Scribes. Manuscripts and their Makers in Seventeenth-Century England*, Oxford 1998. Fra le biblioteche straniere in cui sono stati reperiti, a seguito di alcuni sondaggi compiuti personalmente in loco o mediante la consultazione di cataloghi a stampa o online, esemplari manoscritti di tali raccolte ricordiamo ad esempio la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, la Biblioteca Geral de la Universidade de Coimbra, la Bibliothèque Nationale de France di Parigi, la Bayerische Staatsbibliothek di Monaco, e la Bodleian Library di Oxford.

de España di Madrid (20 esemplari). Se si riuscisse poi, seppur limitatamente all'Italia, ad estendere la ricerca prendendo in considerazione anche le biblioteche statali e comunali, che spesso hanno ereditato, seppur con gravi perdite, i fondi delle biblioteche di istituti religiosi soppressi dopo le leggi eversive dell'asse ecclesiastico, le biblioteche ecclesiastiche sopravvissute a tali eventi, nonché quelle private, si ritiene che il numero di tali raccolte manoscritte potrebbe davvero ascendere a livelli quantitativi di singolare consistenza in rapporto al periodo storico di riferimento⁴².

Se le si esamina con attenzione si riscontra però un fatto abbastanza evidente vale a dire che, a parte alcune del tutto peculiari, la maggior parte riproduce alcuni ben circoscritti archetipi che vennero assemblati, verosimilmente a Roma, fra gli ultimi decenni del Cinquecento e i primissimi anni del secolo successivo.

Di queste raccolte se ne prenderanno in considerazione in particolare due come esempi di due diverse tipologie riconducibili a due diversi archetipi che hanno dato origine - attraverso un'attività di riproduzione che impegnò non pochi copisti professionisti a riprova che tale mestiere evidentemente non era del tutto tramontato - a non pochi esemplari, sostanzialmente identici a parte qualche variante, pervenutici nelle varie biblioteche di cui si è detto.

La prima, di cui sono stati censiti al momento tredici esemplari conservati in biblioteche site in Italia e all'estero, è rappresentata da una raccolta di *declarationes* espresse nei loro contenuti in maniera assai sintetica (si potrebbe dire secondo lo stile dei moderni massimari giurisprudenziali), numerate (nei vari esemplari superano quasi sempre il numero di 500 anche se la numerazione raramente coincide), nonché poste l'una di seguito all'altra senza alcun apparente ordine di natura cronologica e che solo saltuariamente evidenziano una qualche tendenza ad accorparne per materia alcune poste così in sequenza fra loro.

Tale raccolta si segnala anche per avere un titolo, che in alcuni esemplari viene riprodotto a mo' di frontespizio nella prima pagina, che è quello di «*Elucidationes quorundam Tridentini Concilii locorum ab Illustrissimis Dominibus Cardinalibus Congregationis emissae ac concessae diversis*

⁴² A puro titolo esemplificativo possiamo limitarci a ricordare che a seguito di alcuni sondaggi compiuti personalmente in loco o mediante la consultazione di cataloghi a stampa o online, per quanto concerne il panorama italiano sono stati reperiti e catalogati esemplari di tali raccolte, oltre che presso la sopra citata Biblioteca Nazionale di Napoli, presso la Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna e la Biblioteca Universitaria sempre di Bologna, la Biblioteca Ambrosiana di Milano, la Biblioteca Comunale "Angelo Mai" di Bergamo, la Biblioteca Universitaria di Cagliari, la Biblioteca Riccardiana di Firenze, la Biblioteca Civica Berio di Genova e la Biblioteca Universitaria della stessa città, la Biblioteca Cathariniana di Pisa, la Biblioteca Marciana di Venezia e la Biblioteca comunale di Trento.

Episcopis et aliis Praelatis»⁴³.

In tale raccolta le singole *declarationes-elucidationes*, espresse dicevamo a mo' di massima, sono prive nella maggior parte dei casi di indicazioni relative alla diocesi di origine del caso concreto che ha dato luogo alla pronuncia e alla data, risultando così assai difficili da riscontrare con gli originali tanto da far ritenere che essa, rispetto ad altre di diversa tipologia, fornisse ben scarse garanzie riguardo alla genuinità del materiale contenuto. Nei pochi casi in cui è stato possibile fare dei riscontri a seguito di lunghe ricerche, è poi emerso che il testo non rispecchia in genere quasi mai alla lettera quello presente nei *Libri decretorum* dell'Archivio Vaticano, ma è in genere il risultato di una sintesi del contenuto⁴⁴.

Unica indicazione che si riscontra costantemente è quella dei capitoli del decreto o dei decreti (identificati con il rispettivo numero e con quello della relativa sessione) del Concilio Tridentino in relazione ai quali è intervenuta la pronuncia della Congregazione, a meno di dimenticanze o di impossibilità di lettura in quella sezione di pagina dell'esemplare preso come modello ai fini della riproduzione⁴⁵.

Nonostante i difetti evidenziati questo testo conobbe un certo successo venendo più volte riprodotto e diffondendosi così in varie aree geografiche della Cattolicità. Ad ogni riproduzione capitava però che il copista di turno non resistesse alla tentazione di aggiungere qua e là qualche ulteriore massima, fatto che fa sì che la numerazione delle singole *declarationes* spesso non

⁴³ Tale titolo compare ad esempio nell'esemplare posseduto dalla Biblioteca Angelica di Roma (BAR, ms. 2079) che per le sue caratteristiche di chiarezza, ordine e conservazione è stato utilizzato come copia di riferimento ai fini del presente studio; presentano un titolo simile ma con alcune varianti ad esempio l'esemplare della Biblioteca Nazionale di Napoli (BNN, ms. IX.A.28, p. VII, c. 1r n.n.) e quello della Biblioteca publica de Huesca (BPH, ms. 18, c. 1r): «Elucidationes nonnullorum locorum Sacri Concilii Tridentini ab Illustrissimis et Reverendissimis dominis Cardinalibus eiusdem Sacri Concilii Interpretibus emissae ac nonnullis Episcopis concessae», mentre un esemplare della Biblioteca Nacional de España di Madrid (BNEM, mss. 9259, c. 1r) se ne discosta in maniera diversa: «Declarationes seu Elucidationes quorundam Tridentini Concilii locorum ab illustrissimis dominis Cardinalibus emissae et concessae Episcopis et aliis Prelatis».

⁴⁴ Per fare un esempio vediamo come la *declaratio* in materia di nomina durante la celebrazione del Sinodo Diocesano degli esaminatori e dei giudici sinodali e delle loro rispettive funzioni, contrassegnata con il numero progressivo 339 nell'esemplare dell'Angelica (BAR, ms. 2079, c. 81r), corrisponda solo in parte alla Toletana del marzo 1595 registrata in AAV, *Congr. Concilio, Libri Decret.*, 8, p. 112.

⁴⁵ Se nell'esemplare dell'Angelica notiamo come nel margine destro a fianco della prima *declaratio* in cui si stabilisce che all'Ordinario non competeva esaminare o approvare chi doveva insegnare le Sacre Scritture nei conventi dei regolari e nei monasteri sia appuntato il riferimento al cap. 1 della Sess. 5 de ref., vediamo come tale riferimento manchi del tutto in alcuni esemplari che cominciano a riportare l'indicazione dei capitoli e dei decreti richiamati solo a partire dalla *declaratio* n. 2 (cfr. ad esempio BPH, ms. 18, c. 1r); a volte si nota anche la presenza di un numero col quale si rimanda ad un'altra *declaratio* contenuta nella raccolta in cui si è affrontato un problema analogo.

corrisponda perfettamente fra un esemplare e l'altro. Prendendo ad esempio la *declaratio* n. 113 dell'esemplare secentesco della Biblioteca Angelica - che si occupa di un tema, quello della residenza ed in particolare della vigilanza da parte dei superiori in merito all'osservanza dell'obbligo da parte dei sottoposti, fra i più emblematici nell'ambito di quelli affrontati dal Concilio – vediamo come essa si trovi in una posizione assai vicina nell'esemplare, più o meno coevo, posseduto dalla Biblioteca Nacional di Madrid (n. 114), mentre la distanza diventa di una certa consistenza se consideriamo due altri esemplari, sempre del XVII secolo, come quello della Biblioteca Comunale Angelo Mai di Bergamo e della Biblioteca Nazionale di Napoli dove la ritroviamo collocata rispettivamente al n. 100 e al numero 101⁴⁶.

Del fenomeno del variare della numerazione delle singole *declarationes* a seguito di varie aggiunte che nella parte finale della raccolta danno a volte origine a cambiamenti di maggior rilievo, ci forniscono testimonianza anche alcune opere di taglio pratico che comprovano ulteriormente il successo e la diffusa circolazione di questa ampia raccolta-massimario di *declarationes* numerate. La prima cui facciamo ricorso a mo' di esempio è lo *Speculum visitatorum et commissariorum* dell'abate benedettino napoletano Alfonso Villagut che, pubblicata a Venezia nel 1601, in un passo dedicato ai limiti posti dal Concilio (Sess. 21, cap. 7) alla trasformazione in uso profano delle cappelle da parte dei vescovi rinvia alla *declaratio* 241, riportandone il testo integrale, il quale nell'esemplare dell'Angelica è invece posto sotto il n. 237, mentre in un esemplare (diverso rispetto a quello prima citato) della Biblioteca Nacional di Madrid lo troviamo sotto il n. 212⁴⁷. La seconda opera qui utilizzata allo stesso

⁴⁶ Il testo della *declaratio*, riportato in una forma assai concisa a mo' di massima («Metropolitani providere debent ut provinciales eorum episcopi iuxta decretum Concilii Tridentini resideant in suis ecclesiis») fa un chiaro riferimento al ruolo dei Metropoliti nei riguardi dei vescovi suffraganei chiarendo ancora di più quanto previsto nei decreti conciliari (cfr. *Canones et decreta Concilii Tridentini ex editione romana 1834 repetiti*, cur. E. Richter, Leipzig 1853, Sess. 6 *de ref.*, cap. 1 e Sess. 23 *de ref.* cap. 1, pp. 33-34, 178-180; BAR, ms. 2079, c. 42r; BNEM, ms. 128, c. 13r; BCMBg, MA 503, c. 23r; BNN, ms. IX.A.28, p. VII, c. n.n.). Da una rapida collazione dei quattro manoscritti presi in considerazione possiamo constatare che essi coincidano sostanzialmente sotto il profilo del contenuto e della numerazione delle singole *declarationes* dall'inizio sino alla *declaratio* n. 61, mentre a partire dalla successiva si cominciano a registrare quegli inserimenti sporadici fra una e l'altra *declaratio* che comportano, sino al traguardo del primo centinaio, un aumento di ben 13-14 unità in più negli esemplari dell'Angelica e della Nacional de Madrid che appartengono verosimilmente alla stessa famiglia di codici così come si può dire per gli altri due.

⁴⁷ Nel testo della *declaratio* era previsto che quand'anche ci fosse stata «aliquam causam profanandi, earum coementa potius sunt attribuenda ecclesiae quae est caput dictarum cappellarum quam alteri» (cfr. A. Vilagut, *Speculum visitatorum et commissariorum sive methodus ac ratio procedendi processusque absolute formandis in causis criminalibus contra clericos regulare atque seculares*, Venetiis, apud Baretium Baretium, 1601, c. 35r; BAR, ms. 2079, cc. 61v-62r; BNEM, mss. 9259, c. 56r); sulla figura e sulle opere del padre benedettino napoletano cfr. L. Sinisi, *Villagut, Alfonso*, in DBGI, II, pp. 2049-2050; Id, *La canonistica italiana fra XVI e XVII secolo*, cit., 484-491.

fine, più ancora della prima si segnala per il richiamo frequente alla giurisprudenza della Congregazione del Concilio, che del resto viene indicata sin dal frontespizio come una delle fonti principali utilizzate dall'autore: si tratta della nota *Praxis episcopalis* di Tommaso Zerola, vescovo di Minori in Campania che, mentre fa riscontrare una perfetta corrispondenza fra quella contrassegnata al n. 2 nei codici dell'Angelica, della Nazionale di Napoli, della Nazionale di Madrid e in genere di tutti gli altri con quella anche da lui citata come «*declarat. 2 in manuscriptis meis*» (in cui fra l'altro si puntualizza che un vescovo non poteva amministrare il sacramento della confermazione a diocesani di un altro ordinario nemmeno su licenza di quest'ultimo), segnala invece come *declaratio* 185 una pronuncia con la quale si vietava agli arcivescovi metropolitani di ingerirsi nelle cause in prima istanza trattate di fronte al tribunale di un proprio suffraganeo, che nel codice dell'Angelica risulta contrassegnata col numero 180, mentre in quello della Biblioteca Publica di Huesca la troviamo sotto il numero 156⁴⁸. Quest'ultimo codice manoscritto si segnala inoltre per presentare alla fine del testo delle *Elucidationes* la versione più completa sinora individuata di una seconda raccolta, non meno ricca, che si distingue dalla prima per il fatto di indicare sempre all'inizio l'aggettivo riferito alla diocesi di origine della questione (*Asculana, Seguntinensis, Placentina*, ecc.) che aveva dato origine all'intervento della Congregazione e soprattutto per seguire un ordine sistematico ben preciso, che è poi quello della sequenza delle varie sessioni del Concilio Tridentino⁴⁹.

⁴⁸ Cfr. T. Zerola, *Praxis episcopalis in qua episcoporum non tantum eorumque vicariorum munus, sed parochorum etiam et conscientiarum directorum concernetium casuum ac dubiorum in dies occurrentium resolutiones et praeterea ea, quae a S. Canonibus, Sacrae Concilio Tridentino decisa sunt, etiam quae per varias diversorum Summorum Pontificum constitutiones, S. Rotae decisiones, ac Eminentissimorum Cardinalium S. Congregationis responsiones et decreta ad hodiernum usque diem circa id declarata, limitata et ampliata fuerunt, quam brevissimi continentur*, Coloniae Agrippinae, sumptibus Petri Ketteler, 1680, p. I, pp. 29, 140; BAR, ms. 2079, cc. 20^{rv}, 53^v; BPH, ms. 18, cc. 1^r, 13^r (sull'opera del beneventano Zerola che, a fronte di un chiaro successo editoriale comprovato da numerose edizioni in Italia, in Francia e in Germania, fu inserita nell'indice dei libri proibiti più per alcuni accenti regalistici che per l'uso assai disinvolto delle *declarationes* della Congregazione del Concilio cfr. R. Savelli, *Censori e giuristi. Storie di libri, di idee e di costumi (secoli XVI-XVII)*, Milano 2011, pp. 169-170

⁴⁹ Di tale raccolta - che, a parte l'ordine sistematico e l'indicazione della diocesi di riferimento del caso concreto oggetto di esame da parte della Congregazione, si segnala per caratteri simili con la prima raccolta quali la redazione a mo' di massima della *declaratio* e la numerazione progressiva, che nel codice di Huesca arriva al traguardo delle 537 unità (BPH, ms. 18, cc. 60^r-123^r) mentre la prima raccolta nello stesso codice si ferma al numero 514 - sono stati individuati alcuni esemplari simili ma meno ricchi per quanto riguarda i contenuti (es: BNEM, mss. 128, p. II, cc. 63^r-75^v; BNN, ms. IX.A.28, p. III, cc. 1^r-119^v) e con qualche variante come ad esempio quello della Biblioteca comunale di Bergamo che fa precedere ai capitoli dei decreti delle varie sessioni conciliari prese in considerazione (IV-XXV) un «Sommario» in volgare in cui si riassumono i contenuti del capitolo del decreto in relazione al quale sono intervenute le *declarationes* della Congregazione (cfr. BCMBg,

Tale ordine, che segue appunto la successione cronologica dei decreti delle varie sessioni conciliari (dalla IV dell'8 aprile 1546 alla XXV del 4 dicembre 1563) e che nonostante vari tentativi di sostituirlo con soluzioni alternative, rimase poi anche l'ordine sistematico più seguito perché era quello in cui gli stessi decreti si trovavano esposti nelle varie edizioni a stampa da subito disponibili in gran quantità, lo troviamo adottato poi nell'altra raccolta fatta oggetto di particolare attenzione in questa sede, seppur declinato in modo differente⁵⁰. Lo stile infatti, pur nella sequela dell'ordine delle sessioni, si avvicina maggiormente a quello più puntuale adottato nel Commentario ai decreti del Concilio tridentino redatto fra la fine degli anni '80 e l'inizio dell'ultimo decennio del XVI secolo dal cardinale Antonio Carafa, che per circa un decennio fu alla guida nelle vesti di prefetto proprio della Congregazione del Concilio⁵¹.

Sulla scia del dotto cardinale – che, seguendo lo stile dei commentatori civilisti e canonisti, aveva evitato per economia di spazio di riportare il testo dei vari capitoli di cui erano composti i decreti tridentini limitando il riferimento alle parole iniziali delle varie sezioni degli stessi ritenute più significative, evidenziate in qualche modo, spesso anche attraverso un una parentesi quadra o tonda alla fine che segnalava lo stacco con l'inizio del brano di commento – si pone lo stesso anonimo redattore della raccolta con la sola differenza che, mentre il Carafa aveva attinto maggiormente alla dottrina

MM 586, che riporta nella prima pagina una sorta di frontespizio con seguente titolo: «Decreta et declarationes aeditae a Sacra Congregatione Illustrissimorum ac Reverendissimorum Dominorum Cardinalium qui praepositi sunt Sacri Concilii Tridentini interpretandis decretis a kal. Maii anni 1564 usque ad XIII die mensis Martii anni MDC»).

⁵⁰ A parte il tentativo di trasposizione dei decreti tridentini secondo lo schema ispirato alla quadripartizione delle *Institutiones* civilistiche di Giustiniano di cui parleremo più avanti, l'ordine sistematico cui si cercò più volte di fare ricorso per ripartire gli stessi decreti per materia fu quello pentapartito delle classiche raccolte bassomedievali di decretali a partire dal primo tentativo operato fra il 1564 e il 1565 da una qualificatissima commissione cardinalizia di cui ci è giunto lo schema pubblicato in P. Prodi, *Note sulla genesi del diritto nella Chiesa post-tridentina*, in *Legge e Vangelo. Discussione su una legge fondamentale per la Chiesa*, Brescia 1972, pp. 219-223 (sui successivi tentativi in questo senso operati da Stefano Quaranta e da Agostinho Barbosa nonché sulla proposta alternativa di divisione in sei parti elaborata dal giurista siciliano Antonio Filoteo degli Omodei cfr. L. Sinisi, *Oltre il Corpus iuris canonici*, cit., p. 168).

⁵¹ Per una prima analisi di tale ampio commentario ai decreti tridentini che, tramandatoci da vari codici manoscritti, l'autore avrebbe probabilmente pubblicato, previa autorizzazione del Pontefice, se non fosse morto prematuramente nel 1591 cfr. L. Sinisi, *The commentaries in the Tridentine Decrees in the Sixteenth and Seventeenth Centuries: the first remarks on a category of prohibited works*, in *Bulletin of Medieval Canon Law*, 33 (2016), pp. 214-220; sulla figura del cardinale Antonio Carafa si veda soprattutto G. Papa, *Il cardinale Antonio Carafa prefetto della S. Congregazione del Concilio*, in *La Sacra Congregazione del Concilio*, cit., pp. 309-338 e M.G. Cruciani Troncanelli, *Carafa, Antonio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. XIX, Roma 1976, pp. 482-485.

teologica e canonistica, egli rivela come punto di riferimento prevalente e costante per la spiegazione dei decreti conciliari gli interventi della Congregazione del Concilio.

La raccolta, di cui sono stati censiti al momento poco meno di una trentina esemplari conservati in varie biblioteche e archivi italiani e stranieri, si presenta sotto vari titoli (indicati anche in tal caso spesso nella prima carta facente funzione di frontespizio) fra i quali il più frequente è quello di «Declarationes quorundam Sacrosancti Concilii Tridentini decretorum a Cardinalibus Sacrae Congregationis eiusdem Concilii ad diversos episcopos et praelatos missae seu ad alias particulares personas rescriptae in quibus comprehenduntur nonnullae declarationes Pontificum suis sessionibus et capitibus accomodatae»⁵².

Tale titolo lo riscontriamo ad esempio in un esemplare conservato presso la Biblioteca Nazionale di Napoli e che riveste un'importanza particolare perché, cosa non molto comune in tale tipo di raccolte, riporta di seguito anche l'anno in cui la raccolta sarebbe stata assemblata per la prima volta, un anno, il 1589, che coincide con l'ultimo periodo del pontificato di Sisto V caratterizzato dalla stretta finale per la realizzazione di quella nuova compilazione ufficiale di diritto della Chiesa che lo stesso Pontefice, dopo il suo predecessore, aveva pensato di aggiungere al *Corpus iuris canonici* per completarlo ed aggiornarlo alla luce del *ius novissimum*⁵³. Che si tratti di una prima versione destinata ad essere ulteriormente sviluppata per trovare una stesura definitiva più completa è dimostrato dal fatto che il testo è seguito da un secondo volume di «additiones» che, seguendo sempre l'ordine di successione delle sessioni e dei vari decreti del Concilio in esse approvati, raccoglie ulteriori *declarationes* della Congregazione del Concilio che in esemplari successivi della raccolta troviamo puntualmente inseriti nella loro

⁵² Oltre a tale titolo presente in BNN, ms. IX.A.55, c. 1r n.n. e che ritroviamo, seppur con qualche lieve variante per esempio anche in BAV, *Vat. Lat.* 14141, BUB, ms. 540 e BSB, Clm 11572, la stessa raccolta la ritroviamo con titoli diversi fra i quali possiamo ricordare, sempre a titolo esemplificativo quello di «Declarationes quorundam Concilii Tridentini Decretorum ab illustrissimis et reverendissimis dominis cardinalibus eiusdem Concilii factae» (BNN, ms. IX.A.6; BNEM, mss. 125), quello di «Declarationes Concilii Tridentini cum suis decisionibus» (BNEM, mss. 739; BAV, *Vat. Lat.* 15130) e quello di «Annotationes et decisiones in Concilium Tridentinum Patrum Congregationis» (BNN, ms. IX.A.28, p. III).

⁵³ BNN, ms. IX.A.55, c. 1r n.n.; si noti che sempre intorno a quell'anno si può inoltre collocare la redazione da parte di Antonio Carafa del sopra menzionato commentario ai decreti tridentini. In merito ai lavori svolti fra l'estate del 1589 e l'estate dell'anno successivo dalla nuova commissione insediata da Sisto V, che aveva accantonato il progetto già realizzato sotto il suo predecessore per realizzarne un altro, destinato però come il precedente a non essere approvato a causa dell'intervenuta morte del pontefice cfr. L. Sinisi, *Oltre il Corpus iuris canonici. Iniziative manualistiche e progetti di nuove compilazioni in età post-tridentina*, Soveria Mannelli 2009, pp. 168-180.

sede naturale⁵⁴.

Sia nella primitiva versione bipartita che nella successiva con testo riunificato, la raccolta si distingue dalla precedente, oltre che per lo sforzo sistematico, per una maggiore precisione nella citazione delle *declarationes* della Congregazione di cui non raramente si riporta la data completa di emissione e in alcuni casi anche il riferimento esteso alla richiesta che aveva dato origine alla pronuncia riportata di seguito a mo' di rescritto, con tanto di trascrizione della sottoscrizione del cardinale prefetto⁵⁵.

In relazione a questa raccolta, che ci si riserva di esaminare più estesamente in uno studio monografico in corso di preparazione, si segnala infine una variante significativa nel senso che, se diversi esemplari come lo stesso esemplare napoletano del 1589 prendono avvio immediatamente dal commento al *Decretum de canonicis scripturis* della IV sessione, altri invece riportano all'inizio un brano in cui si fornisce un'importante testimonianza circa l'origine dell'estensione delle competenze della Congregazione che, come si è visto, da meramente esecutive vennero a comprendere anche quella di

⁵⁴ Per fare un esempio in apertura del secondo volume della raccolta "napoletana" troviamo la *declaratio* in corrispondenza del brano del cap. 1 della Sess. V *de reformatione* introdotto dalla parola «eligendum», evidenziata mediante una sottolineatura, in cui si chiariva che spettava al vescovo la scelta del sostituto del maestro che doveva insegnare ai chierici e agli altri scolari poveri la grammatica propedeutica agli studi di sacra scrittura (cfr. BNN, IX.A.56, «Additiones in declarationes decretorum Sacrosancti Concilii Tridentini a Cardinalibus Sacrae Congregationis eiusdem Concilii emanatas», c. 1r n.n.) che, assente nel primo volume della raccolta, troviamo invece inserita nell'appropriata posizione in uno dei tanti esemplari più tardi della stessa raccolta in cui tutte le *additiones* contenute nel secondo volume della raccolta napoletana insieme ad altre ancora vengono rifuse con il testo originale dando origine sempre ad un unico volume; a titolo di esempio si può vedere l'esemplare della Biblioteca Nacional di Madrid, che è uno dei più tardi di cui conosciamo anche la datazione precisa essendo riportata come segue a penna: «Romae anno Domini 1680» (BNEM, mss. 125, cc. 1r, 3v).

⁵⁵ È questo ad esempio il caso di una «Abulensis residentiae» in cui, di fronte al ricorso da parte del vescovo di Avila nei confronti del decano e dei canonici del Capitolo cattedrale che pretendevano di far valere una regola consuetudinaria la quale, in violazione di quanto stabilito dal Concilio (Sess. 24 de ref. cap. 12), permetteva loro di allontanarsi dalla loro residenza per quattro mesi «recreationis causa» senza perdere il diritto alla percezione dei proventi del loro ufficio «ac si divinis interessent», la Congregazione rispose ribadendo l'inderogabilità «non obstante quacumque contraria consuetudine etiam immemorabili» del limite minore posto dal decreto conciliare (tre mesi) e la perdita durante il periodo di assenza del diritto a percepire ogni provento comprese le «distribuzioni quotidiane»; il testo della *declaratio*, datata «Romae 3a Augusti 1586» si conclude con la sottoscrizione del prefetto «Amplitudinis tuae uti frater A. Cardinalis Caraffa» nella formulazione che assumeva nella lettera di risposta inviata al richiedente, fratello nella fede (cfr. BNEM, mss. 125, cc. 155v-156r); a parte tale caso e pochi altri, riguardanti sempre la diocesi di Avila, gli interventi della Congregazione, sia con data completa, sia con l'indicazione del solo anno di emissione, sia con o senza il riferimento alla diocesi dove era sorta la questione, evidenziano una forma maggiormente essenziale con l'indicazione del *dubium* posto alla Congregazione (es: «An possit...») e la risposta, a volte anche telegrafica, della stessa (ad es: «Congregatio censuit non posse»).

interpretare nei casi chiari in modo autentico i decreti tridentini per espressa delega del papa Pio V⁵⁶. Non meno significativo è poi il testo posto immediatamente di seguito a tale brano in cui troviamo un riferimento assai circostanziato all'attività dei primi decenni del dicastero, quando era intervenuta una divisione del lavoro fra una Congregazione nella sua completa composizione ed una congregazione più ristretta detta «Congregatio particularis»⁵⁷. Il riferimento è evidente ad una prassi che si affermò negli anni Settanta del XVI secolo, periodo in cui essendo il numero dei cardinali membri della Congregazione dagli originali 8 asceso sino a 20, le questioni da esaminare, e specialmente quelle routinarie e di minore rilevanza, non venivano di regola tutte trattate dalla Congregazione nella sua composizione completa (Congregazione “generale”), ma venivano spesso affidate all'istruzione da parte di tre o quattro componenti che venivano quindi a costituire una Congregazione “particolare”⁵⁸. Questa testimonianza così precisa relativa al funzionamento del dicastero costituisce un ulteriore elemento di conferma circa la provenienza della raccolta, se non dalla Congregazione stessa, dall'ambiente forense gravitante intorno ai vari organismi che componevano la Curia Romana dopo la grande riforma di Sisto V.

4. *Le raccolte a stampa dalle condanne dei primi decenni del Seicento alla semiufficialità delle iniziative settecentesche*

Se queste raccolte, nonostante il loro successo comprovato da una

⁵⁶ Secondo tale testo, che prende avvio dalle parole «In bulla Pii IV confirmationis Concilii in illis verbis (ullumve omnino interpretationis genus) propter ista verba fuit dubitatum...», fu la Congregazione del Concilio a prendere l'iniziativa poiché, dubitando di aver travalicato i propri poteri «decidendo multos casus propositos, in quibus Concilium ab ea declaratum et interpretatum videtur», temeva quindi di essere incorsa nelle gravi censure comminate dalla bolla di conferma del Concilio (cfr. ad es.: BUB, ms. 540, c. 2r; BAV, *Barb. Lat.* 889, c. 1rv; BNN, ms. IX.A.6, pp. 2-3, BAR, ms. 358, c. 1rv; sul tenore della risposta di Pio V e sulle sue conseguenze v. *supra* alla nota 24).

⁵⁷ Il brano riferisce di un intervento *vivae vocis oraculo* con cui Gregorio XIII il 13 maggio 1576, alla presenza dei cardinali Santacroce, Orsini, Alciato e de Pellevé, tutti membri della Congregazione del Concilio avallava la prassi, già da qualche tempo operante, di dividere il lavoro fra una Congregazione “generale” di tutti i componenti ed una più ristretta (BUB, ms. 540, c. 2v).

⁵⁸ Con tutta probabilità si trattò della prosecuzione ed evoluzione di una prassi, manifestatasi almeno sin dal pontificato di Pio V, consistente nella delega usuale da parte della Congregazione generale dei componenti del dicastero a varie commissioni più ristrette di curare l'istruttoria delle singole questioni da portare poi alla decisione del consesso plenario (per tale ipotesi cfr. G.I. Varsányi, *De competentia et procedura Sacrae Congregationis Concilii*, cit., p. 75); sulla variazione numerica dell'organico cardinalizio dall'istituzione della Congregazione e al pontificato di Gregorio XIII cfr. S. Tromp, *De Cardinalibus interpretibus S. Concilii Tridentini annis 1564-1600*, in *La Sacra Congregazione del Concilio*, cit., pp. 251-263.

notevole diffusione che risulta ad ampio raggio anche sotto il profilo geografico, rimasero non a caso manoscritte per il timore di incorrere nelle sanzioni sopra indicate, nel corso del XVII secolo non mancarono inoltre alcune iniziative editoriali la cui temerarietà tradiva il desiderio di venire incontro alle sempre più pressanti richieste del mercato impossibili da soddisfare mediante la sola riproduzione manoscritta, un mercato rappresentato da una schiera crescente di pratici che avrebbe garantito all'operazione un buon riscontro sotto il profilo commerciale.

Un primo tentativo, prontamente arrestato sul nascere da un deciso intervento del Sant'Uffizio, si registrò nel 1604 quando un suo autorevole esponente, il cardinale Camillo Borghese, che da lì a qualche mese sarebbe diventato papa col nome di Paolo V, scrisse a Benedetto Mandina vescovo di Caserta e allora amministratore diocesano di Napoli, per segnalargli il tentativo da parte di un padre eremitano di S. Agostino, reggente degli studi nel Convento del proprio ordine in quella città, di pubblicare a Venezia presso il libraio e stampatore Barezzo Barezzi

alcune decisioni et dichiarazioni sopra l'in[istruzione] dei decreti del sacro concilio tridentino, fatte da diversi pontefici e dagli illustrissimi signori cardinali della Congregazione sopra la interpretatione del medesimo sacro concilio [...] insieme con gli stessi decreti del concilio⁵⁹.

Stante la gravità del fatto, la Congregazione del Sant'Uffizio tramite il suo membro scrivente ordinava al destinatario della missiva nella sua qualità di sostituto del vescovo di farsi

consegnare dal suddetto frate le scritture originali delle dette dichiarazioni et decisioni et tutti gli scritti che averà intorno a questa materia, et li mandi qua [a Roma] con prohibirgli che non ardisca in modo alcuno di farli stampare in Venetia né altrove et di più l'ammonisca che provveda alla sua coscienza per l'assoluzione della scomunica⁶⁰.

Ma gli intraprendenti editori-stampatori del tempo non si diedero certo per vinti dal momento che dovevano essere, non senza ragione, convinti della remuneratività della pubblicazione di tale materiale. Fu così che nemmeno un lustro più tardi, nella città imperiale di Francoforte, centro importante della

⁵⁹ La lettera, datata Roma 16 marzo 1604 e conservata presso l'Archivio storico diocesano di Napoli, si trova pubblicata in P. Scaramella, *Le lettere della Congregazione del Sant'Uffizio ai Tribunali di Fede di Napoli 1563-1625*, Trieste-Napoli 2002, n. 746, p. 384.

⁶⁰ *Ibidem*; non si hanno notizie circa il susseguente comportamento del frate eremitano conosciuto col nome di Aurelio da Piombino, mentre per quanto concerne gli effetti dell'intervento dell'Inquisizione romana sul mondo dell'editoria veneziana, non ci sono dubbi che esso fu rapido ed efficace tanto è vero che non solo il Barezzi, allora libraio editore fra i più attivi nella città lagunare, osò pubblicare il manoscritto in suo possesso, ma anche tutti gli altri suoi colleghi e concittadini si astennero dallo stampare in quel periodo raccolte di tale materiale.

stampa e sede da molto tempo di una delle più rinomate fiere librerie d'Europa, vide la luce per iniziativa di Zacharias Palthen – un noto editore non privo di conoscenze giuridiche visto che nell'indirizzo di saluto al lettore si fregiava addirittura del titolo di *iuris utriusque doctor* mediante la sigla «I.V.D.» posta di seguito al suo nome – un volume sotto il titolo, palesemente apocrifo se non truffaldino, di «Decisiones novissimarum Rotae Romanae sive Sacri Palatii Romani Pars quarta» che tradiva evidentemente un certo timore da parte di chi evidentemente ben sapeva che il contenuto del volume era assai più scottante⁶¹.

Significativo era il fatto che tale volume venisse presentato come la quarta parte di una raccolta di *decisiones* della Rota Romana che, avviata sotto il pontificato di Sisto V, era arrivata al volume III ottenendo un notevole successo comprovato da varie ristampe⁶²; ancora più significativo era poi il fatto che nello stesso frontespizio si dichiarasse che il materiale era stato tratto da un manoscritto proveniente dalla biblioteca dell'allora ancora vivente Prospero Farinacci che proprio in quegli anni, accanto alla pubblicazione della sua monumentale *Theorica et praxis criminalis*, aveva dimostrato un certo interesse per le *decisiones* rotali di cui diverrà infatti uno dei più importanti collettori privati avviando, come già anticipato, l'iniziativa delle *Recentiores*⁶³. Lo

⁶¹ Tale consapevolezza è confermata anche dalla dimensione dei caratteri utilizzati nel frontespizio che, se mettono in evidenza appunto *le decisiones* rotali come presunto contenuto principale indicato a caratteri cubitali, relegano in posizione meno che secondaria le «declarationes Concilii Tridentini» che, pur dichiarate in modo assai generico, vengono quasi nascoste mediante l'utilizzo del carattere più piccolo in assoluto fra quelli utilizzati nel frontespizio (cfr. *Decisionum novissimarum Rotae Romanae sive Sacri Palatii Romani pars quarta continens tum decisiones varias tum declarationes Concilii Tridentini e bibliotheca manuscripta D.N. Prosperi Farinacii I.C. romani toti orbis communicatas*, [Francofurti], in officina Paltheniana, 1608); formatosi alla scuola del noto stampatore francofortese Johann Wechel ed attivo fra il 1594 e il 1614, Zacharias Palthen studiò a Marburg e, indipendentemente dalla veridicità o meno del dichiarato dottorato *in utroque iure*, una qualche formazione giuridica dovette comunque averla essendo ricordato anche come notaio (J. Benzing, *Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet*, Wiesbaden 1963, p. 121).

⁶² Pubblicata per la prima volta a Venezia nel 1590 per iniziativa del libraio-editore romano Girolamo Francini, associatosi nell'occasione con il più famoso ed affermato collega veneziano Damiano Zenaro, la raccolta si presenta suddivisa in tre volumi in cui troviamo raccolte, senza alcun ordine cronologico, diverse centinaia di *decisiones* rotali redatte da vari uditori ponenti fra il 1539 e il 1584 (*Decisionum novissimarum diversorum Sacri Palatii Apostolici Auditorum*, Venetiis, apud Damianum Zenarium et Hieronymum Francinum, 1590, voll. I-III); incurante del privilegio di stampa ventennale concesso agli editori dal pontefice Sisto V (che troviamo effigiato sul frontespizio di tutti e tre i volumi) con inibizione a chiunque «tam in Italia quam extra» di ristampare tale raccolta, il primo a riprodurla fu proprio Zacharias Palthen a Francoforte nel 1601, seguito nel 1604 da Pierre Landry a Lione; nel 1607 sarà quindi l'erede di Damiano Zenaro a riproporre legittimamente la raccolta che verrà quindi ristampata dallo stesso editore ancora nel 1618, a conferma di un certo successo riscosso presso il pubblico.

⁶³ Avendo a lungo operato presso i tribunali e le Congregazioni della Curia romana sia come avvocato che come magistrato, è assai verosimile (se non quasi certo) che il Farinacci possedesse

stesso Palthen, senza fare riferimenti ad un presunto rapporto diretto con il giureconsulto romano, nell'indirizzo al lettore dichiarava di aver avuto il manoscritto da un non meglio identificato veneziano («quidam venetus»), cosa assai verosimile visti i rapporti fra le due città centri importanti del commercio oltre che della produzione libraria⁶⁴.

Era comunque sufficiente aprire il volume per rendersi conto che il contenuto era ben diverso da quello dichiarato nel frontespizio: se infatti non una sola *decisio* rotale era presente nel volume, questo conteneva piuttosto due raccolte di *declarationes* della Congregazione del Concilio di chiara origine romana che, rientranti perfettamente per stile e impostazione nelle tipologie di alcune fra quelle che circolavano manoscritte, si presentavano come queste prive di garanzie di conformità agli originali. La prima, identificata subito in avvio da un proprio titolo che già forniva utili indicazioni sul vero contenuto del volume (*Declarationes Sacri Concilii Tridentini cum suis decisionibus*), era infatti assai simile se non in gran parte coincidente con quella di cui abbiamo appena parlato che riportava tale materiale nell'ordine delle sessioni del Concilio e che, abbiamo detto, aveva la struttura di un commentario ai decreti tridentini sviluppato attraverso le pronunce della Congregazione⁶⁵.

La seconda, posta di seguito alla prima ed identificata a sua volta con un proprio titolo in cui si dichiarava con precisione il reale contenuto, seguiva invece un ordine cronologico e raccoglieva, sotto il nome della diocesi dove era sorta la questione che aveva generato l'intervento della Congregazione secondo uno stile simile a quello delle decisioni rotali, circa 270 «*declarationes*

nella sua ben fornita biblioteca un esemplare manoscritto di raccolte di *declarationes* della Congregazione del Concilio (per un rapido ma completo quadro sulla carriera del giurista romano cfr. A. Mazzacane, *Farinacci, Prospero*, in *DBGI*, I, pp. 822-825).

⁶⁴ *Decisionum novissimarum...pars quarta*, cit., c. 1v n.n.; non possiamo escludere che il «quidam venetus» di cui parla il Palthen (ammesso che dica la verità) possa essere stato proprio il libraio-editore Barezzo Barezzi che, non avendo potuto pubblicare il manoscritto avuto dal frate eremitano per il tempestivo intervento del Sant'Uffizio, potrebbe aver pensato di ricavare qualcosa cedendolo magari in occasione di una *Buchmesse* francofortese al collega tedesco.

⁶⁵ La forte somiglianza, riscontrabile in tutti gli esemplari appartenenti alla seconda tipologia di raccolta esaminata nel precedente paragrafo, diventa quasi perfetta identità in almeno due codici che, databili fra la seconda metà del XVII secolo e gli inizi del XVIII (BNN, ms. IX.A.42 e BNE, mss. 739), potrebbero essere in realtà il risultato di una riproduzione manoscritta del testo a stampa, cosa che avveniva non di rado quando vi era richiesta di un volume che risultava di difficile reperibilità sul mercato magari, come in questo caso, anche a seguito di una intervenuta proibizione da parte delle autorità censorie; il sospetto diventa quasi certezza nell'esemplare più tardo che tende a riprodurre persino i refusi del volume a stampa come ad esempio nel caso della *declaratio* introdotta normalmente dalle parole (tratte da un brano del cap. 3 della Sess. 25 *de reformatione*) «sobrie tamen» (in cui si raccomanda di fare ricorso alla pena della scomunica «maxima cum circumspectione»), che nel codice madrileno (BNE, mss. 739, c. 184r) diventa il «subire tamen» che ritroviamo puntualmente nel testo a stampa (*Decisionum novissimarum...pars quarta*, cit., p. 127).

et decisiones illustrissimorum dominorum patrum Sacri Concilii Tridentini interpretum» tutte datate dal 21 marzo 1591 sino al 3 giugno 1601. La presenza di tali elementi ha quindi permesso, non solo il confronto con alcune raccolte manoscritte che si trovano spesso unite ad altre di carattere sistematico come quella di cui si è parlato sopra, ma anche quello con la fonte originaria di entrambe, vale a dire i *libri decretorum* e in particolare, per una buona parte, con un registro della serie conservata presso l'Archivio Apostolico Vaticano che contiene gli interventi della Congregazione compresi fra il 21 febbraio 1591 e tutto il 1593⁶⁶. Da un primo confronto con quest'ultima fonte emerge come la raccolta sia il risultato di una selezione dato che, per fare un esempio, fra la prima *Nullius* del 21 marzo e la seconda del 21 aprile *Astoricensis*, nel registro della Congregazione compaiono una ventina di altre *declarationes* non riprodotte nel volume edito; inoltre si nota qualche errore da parte di chi ha riprodotto il testo poi stampato, come per esempio nel caso della terza, datata 26 aprile 1591, che nel registro della Congregazione non è una *Hispalensis* ma invece una *Florentina* la cui data risulta pure sbagliata perché si tratta del 27 e non del 26 aprile⁶⁷. Interessante è quella *Ulixibonensis* (di Lisbona) del 19 agosto 1591, che invece corrisponde perfettamente nei due testi e che riguarda il caso, di manzoniana memoria del matrimonio a sorpresa, in cui la Congregazione propendeva per la validità del matrimonio «coram Parocho et testibus contractum» privo di altri impedimenti «quamvis Parochus invitus interfuerit»⁶⁸.

Anche dal confronto di questa seconda parte del volume con alcune raccolte manoscritte emergono pure, accanto alle molte assonanze, alcune discrepanze che al momento non consentono di identificare con precisione un ipotetico esemplare che possa con sicurezza essere il più vicino a quello riprodotto. Limitandoci ad un solo esempio, vediamo come all'inizio non ci sia una perfetta corrispondenza fra le *declarationes/decisiones* riportate nei due testi in quanto, a parte le prime due (*Nullius* del 21 marzo e *Astoricensis* del 21 aprile), che corrispondono sia nel testo a stampa che nei quattro esemplari manoscritti utilizzati, in questi ultimi ne troviamo due successive (una *Hispalensis* e una *Neapolitana*, entrambe datate 26 aprile) che non trovano alcun

⁶⁶ Cfr. AAV, *Congr. Concilio, Libri Decret.*, 7A.

⁶⁷ Ivi, cc. 5v-6r.

⁶⁸ Cfr. ivi, c. 19r e *Decisionum novissimarum...pars quarta*, cit., p. 145; per un'analisi della problematica di tali matrimoni perfettamente validi, seppure censurati, fatta alla luce di un caso napoletano simile a quello manzoniano affrontato da Giovanni Battista De Luca durante la sua carriera forense cfr. D. Moscarda, *Il Cardinale Giovanni Battista De Luca giudice rotale (sic) e la causa matrimoniale tra Michele De Vaez e Giovanna Maria De Sciart (Napoli 1650)*, in S. Seidel Menchi - D. Quagliani (curr.), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, II, *I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani*, Bologna 2001, pp. 424-429.

riscontro nell'edizione a stampa che prosegue immediatamente, sempre sotto la data del 26 aprile, con una *Hispalensis* che in realtà, come abbiamo appena detto sulla base del confronto con il registro vaticano, è una *Florentina* che nei manoscritti troviamo in quinta posizione con l'indicazione però corretta del nome della diocesi⁶⁹.

Tornando alla provenienza dichiarata nel frontespizio, è ben vero che il giureconsulto romano fu assai lesto a dichiarare la sua estraneità all'operazione, ma è altrettanto vero che non si possono certo escludere rapporti professionali fra lo stesso Farinacci e lo stampatore Palthen dal momento che questi, già segnalatosi nel 1597 per aver pubblicato i primi due libri della *Praxis et theorica criminalis* ad appena due anni dall'uscita della prima edizione veneziana, di lì a poco (1612) avrebbe anche pubblicato la prima edizione di un altro lavoro del Farinacci consistente in una raccolta di *decisiones* della Rota romana relative agli anni compresi fra il 1572 e il 1610⁷⁰. Questi dati oggettivi, uniti anche alla notoria indole venale e priva di scrupoli dello stesso Farinacci, potrebbero anche indurci ad ipotizzare l'esistenza di qualcosa di vero in quanto dichiarato nel volume del 1608 e cioè che lo stesso giurista romano possa aver ceduto per denaro il codice manoscritto direttamente al

⁶⁹ A parte tale esempio che denuncia una differenza notevole con ben due *declarationes/decisiones* presenti in tutti i quattro manoscritti utilizzati e invece del tutto assenti nel testo a stampa (cfr. BNN, ms. IX.A.6, pp. 1105-1106; BNN, ms. IX.A.13, cc. 266v-267r; BUB, ms. 539, c. 4rv; BUB, ms. 541, c. 297v; *Decisionum novissimarum...pars quarta*, cit., p. 144), per il resto si nota una certa corrispondenza del testo contenuto nei manoscritti con quello presente nel volume a stampa a parte qualche variante dovuta in genere a fraintendimenti da parte del compositore che non sempre riusciva a capire bene cosa c'era scritto nel manoscritto da riprodurre: è questo ad esempio il caso della *declaratio/decisio* del 15 maggio 1591 indicata nei manoscritti come «Montispolitiani» che nel testo a stampa diventa «Martis Politani» (*ibidem*). Anche tra gli stessi manoscritti si ravvisano delle differenze con ben due che non riportano accanto alla data alcuna indicazione in merito alle diocesi di origine delle vertenze (BNN, ms. IX.A.6 e BUB, ms. 539) e una che non riporta l'ultima *declaratio/decisio* «Salmantina» del 10 gennaio 1604, che troviamo presente in tutti gli altri così come nell'edizione a stampa, probabilmente a ragion veduta dal momento che non si trattava affatto di una pronuncia della Congregazione del Concilio bensì di un intervento, poco pertinente al contesto, della Congregazione dei Riti in materia di compatibilità di consuetudini di origine immemorabile con diverse disposizioni contenute nel *Coeremoniale Episcoporum* (BUB, ms. 541, c. 344v; *Decisionum novissimarum...pars quarta*, cit., p. 169).

⁷⁰ *Decisionum Rotae Romanae noviter novissimarum a Prospero Farinacio J.C. Romano collectarum ac publici iam primum iuris factarum centuriae novem*, Francofurti, e Collegio Musarum Paltheniano, 1612; in questa edizione si segnala la concessione di un privilegio decennale di stampa per i territori dell'Impero mentre in quella precedente della prima parte della monumentale opera criminalistica del giurista romano (P. Farinacius, *Praxis et theoricae criminalis libri duo*, [Francofurti], M. Zacharias Palthenius typographus francofurtensis, 1597), oltre ad un simile privilegio di durata però quinquennale, troviamo anche un «Carmen heroicum in commendationem Prosperi Farinacii» scritto appositamente per tale edizione da un poeta tedesco; quanto alla smentita del Farinacci di essere in qualche misura coinvolto nella pubblicazione del volume stampato nel 1608 cfr. ACDF, *Index*, II/22 [Prot. Z], c. 133v.

Palthen o al «quidam venetus» di cui parla l'editore tedesco il quale, per rendere più appetibile il suo volume, non abbia poi saputo resistere alla tentazione di inserire nel frontespizio un nome di sicuro richiamo come quello del celebre giureconsulto romano di cui però, è opportuno sottolineare, non si affermava in alcun modo la paternità diretta della raccolta⁷¹.

Quale che sia stata la verità in merito al coinvolgimento o meno del Farinacci in tale operazione, è invece certo che le conseguenze paventate dal Palthen nel cercare di camuffare il vero contenuto del volume non tardarono ad abbattersi su questo e ciò probabilmente avvenne a seguito di un interesse suscitato da parte degli editori veneziani che, intuendo le potenzialità di mercato del volume, già nello stesso anno della sua uscita stavano pensando di riprodurlo. Fu così che, attirata l'attenzione del Sant'ufficio prontamente avvisato dall'inquisitore di Venezia, il 7 di settembre del 1609 si arrivò ad una condanna del volume e al suo inserimento nell'Indice dei libri proibiti⁷².

Nonostante tale condanna, lo stesso volume venne prontamente riedito a Colonia nel 1610, seppur con alcuni cambiamenti non trascurabili come l'inversione dell'ordine delle due raccolte con l'anteposizione di quella cronologica a quella sistematica secondo la successione delle sessioni conciliari e, limitatamente a quella cronologica, l'apposizione di una numerazione delle singole pronunce e l'inserimento in capo a ciascuna di un *summarium* per sintetizzarne il contenuto⁷³.

Appena tre anni più tardi, nel 1613, tale materiale finiva quindi per ricomparire a Salamanca, per iniziativa del padre benedettino Juan de Marcilla, sotto forma di apparato di commento ad un'edizione dei decreti tridentini

⁷¹ In tal caso non si sarebbe fatto ricorso all'espressione «e bibliotheca manuscripta Prosperi Farinacii» ma a quella utilizzata dallo stesso tipografo tedesco nel frontespizio dell'appena citata edizione da lui realizzata nel 1612 delle *decisiones* rotali raccolte dallo stesso Farinacci (per una testimonianza sull'indole del giurista romano cfr. N. Del Re, *Prospero Farinacci*, cit., pp. 89-90 e *passim*).

⁷² Il testo del decreto del Maestro del Sacro Palazzo datato 7 settembre 1609, in cui si puntualizza fra l'altro riguardo al titolo «ut falso indicitur habita e bibliotheca manuscripta D. Prosperi Farinacii», si trova pubblicato in *Index librorum prohibitorum Alexandri VII Pontificis Maximi iussu editus*, Romae, ex typographia Rev. Cam. Apost., 1667, n. IX, p. 204.

⁷³ *Decisionum novissimarum Rotae Romanae sive Sacri Palatii Romani volumne quartum continens cum decisiones varias tum declarationes Concilii Tridentini e bibliotheca manuscripta Domini Prosperi Farinacii iurisconsulti romani noviter desumptas*, Coloniae Agrippinae, apud Gervvinum Calenium, 1610. La scelta della diversa sistematica relativa all'ordine di successione delle due raccolte, accompagnata dalla numerazione, dall'inserimento dei sommari ed anche dall'aggiunta di un utile indice alfabetico relativo ai contenuti delle singole pronunce, la troviamo quindi confermata in due successive edizioni, ambedue lionesi che si segnalano per il titolo parzialmente modificato e per l'utilizzo di due formati diversi con la prima in folio e la seconda in ottavo (*Decisiones variae Rotae Romanae sive Sacri Palatii Romani cum declarationibus Concilii Tridentini e bibliotheca manuscripta D.N. Prosperi Farinacii*, Lugduni, sumptibus Claudii Landry, 1618 [in fo.] e 1620 [in 8°]).

disposti però, non più secondo l'ordine di successione cronologica delle venticinque sessioni, ma «secundum iuris ordinem», vale a dire secondo una quadripartizione che, ispirata alla sistematica delle *Institutiones* giustiniane, risultava per buona parte diversa da quella elaborata circa sessant'anni prima da Giovanni Paolo Lancellotti per le sue *Institutiones iuris canonici* pubblicate poi nel 1563 e più volte riedite⁷⁴; evidentemente non del tutto tranquillo in relazione alle possibili conseguenze che poteva avere la sua iniziativa, padre Marcilla, nell'usuale indirizzo iniziale «ad lectorem», teneva a mettere in evidenza come egli avesse osservato «ad unguem» la nota proibizione di Pio IV non osando elaborare ed aggiungere alcun commento proprio ma utilizzando quello già di fatto pronto, realizzato attraverso le pronunce dell'unica autorità abilitata dalla Sede Apostolica ad interpretare autenticamente i decreti tridentini⁷⁵.

Poco più tardi, nel 1615 a Douai, avamposto della cultura cattolica ai confini con il nord protestante, vide la luce una riedizione della sola prima raccolta compresa nel volume stampato nel 1608, presentata sotto un titolo più veritiero come pubblicazione autonoma frutto però di un non solo dichiarato, ma anche effettivo lavoro di accurata revisione e correzione testuale (fatto anche alla luce dello stesso materiale così come a sua volta emendato ed inserito nel volume curato dal padre Marcilla) da parte del

⁷⁴ Cfr. Quanto alla sistematica il curatore del volume, che insegnava teologia nell'Università di Santiago de Compostela non mancando di coltivare studi in ambo i diritti, a differenza del giurista perugino che aveva preso in considerazione i sacramenti come «res spirituales» all'inizio del secondo libro, inserì tale materia nel settore delle «actiones» e precisamente nel terzo libro dedicato invece dal Lancellotti alla “tela” del processo (cfr. *Decreta Sacrosancti Concilii Tridentini ad suos quaeque titulos secundum Iuris methodum reducta, adiunctis declarationibus auctoritate Apostolica editis, quae habentur in quarto volumine decisionum novissimarum Rotae Romanae, Salmanticae, apud Antoniam Ramirez viduam, 1613, cc. 1r, 5v-8v*; in merito all'autore di tale iniziativa editoriale, destina a finire di lì a qualche anno anch'essa nell'Indice dei libri proibiti sia romano che spagnolo, cfr. V. Beltran de Heredia, *La facultad de teologia en la Universidad de Santiago*, in *Miscelanea Beltran de Heredia. Coleccion de articulos sobre historia de la teologia española*, IV, Salamanca 1973, pp. 226-228; sulla sistematica delle *Institutiones* canoniche del Lancellotti e sulla sua fortuna cfr. L. Sinisi, *Oltre il Corpus iuris canonici*, cit., pp. 47-55, 76-87)

⁷⁵ *Decreta Sacrosancti Concilii Tridentini ad suos quaeque titulos secundum Iuris methodum reducta*, cit., c. 8rv n.n.. Si noti anche come il volume, il cui curatore era fra l'altro consultore dell'Inquisizione, appariva accompagnato da una censura di piena approvazione dei contenuti del volume anche espressamente in relazione al divieto sancito dalla bolla di Pio IV, censura redatta su commissione del Senato di Castiglia ma datata però 9 giugno 1609, vale a dire ben quattro anni prima dell'uscita del volume e giusto qualche mese prima della pubblicazione del decreto romano di condanna del volume francofortese del 1608 (ivi, c. 1r n.n.); è possibile che proprio la notizia della condanna di un volume il cui contenuto era stato per buona parte recepito all'interno di quello allora in corso di pubblicazione abbia generato delle remore e dei timori forse all'origine dell'evidente ritardo delle operazioni di stampa che però, una volta completate, non furono seguite da conseguenze immediate per il volume, che verrà infatti riedito senza particolari problemi ancora nel 1618 a Valladolid e nel 1620 a Palermo.

teologo belga Jean de Gallemart⁷⁶.

Quattro anni più tardi era quindi il tipografo-editore di Colonia, Peter Henning, a pubblicare per primo i decreti tridentini nella loro successione originaria secondo la cronologia delle relative sessioni corredati da un apparato di commento costituito dalle *declarationes* tratte sempre dall'edizione del 1608, secondo però la revisione e correzione testuale operata dal Gallemart che compare come curatore del volume⁷⁷. Il successo commerciale e la richiesta di tali volumi spingevano però gli editori ad osare sempre di più e fu quindi appena un anno dopo, nel 1620, che sempre a Colonia vide infine la luce un'edizione a cura dell'editore-libraio Anton Hierat in cui, accanto all'apparato costituito dalle *declarationes* già più volte edite ancorché proibite, si poneva sotto i singoli decreti anche una serie di riferimenti dottrinali (*remissione.s*) relativi ad ognuno di loro tratti da un'opera edita sin dal 1618 (e senza problemi con la censura dell'Inquisizione portoghese) a Lisbona, dal

⁷⁶ *Decisiones et declarationes Illustrissimorum Cardinalium Sacri Concilii Tridentini Interpretum, que in quarto volumine decisionum Rotae Romanae habentur ad diversa exemplaria ab infinitis mendis repurgata, praesertim secundum correctionem factam per magistrum F. Petrum de Marzyllo, cesaraugustanum Ordinis S. Benedicti à consiliis S. Inquisitionis et in I.U. candidatum opera et studio D. Ioannis de Gallemart, Duaci, ex typographia Baltazaris Belleri, 1615.* Il curatore, che si limitava a riproporre la censura positiva pubblicata in testa al volume del Marcilla, espressamente citato anche nel frontespizio senza inserirne una specifica per il proprio volume, nella «praefatio ad lectorem» faceva leva soprattutto sulle correzioni apportate dal padre benedettino castigliano da lui recepite e su quelle da lui stesso operate «ex collatione plurium exemplarium» (in ci si riferiva inevitabilmente anche ai numerosi esemplari manoscritti che circolavano pure oltralpe) per avvalorare la diversità del suo volume rispetto al testo ricco di refusi contenuto nell'edizione di Francoforte del 1608 dal quale in effetti, sulla base di un primo sommario confronto, possiamo dire che si distingua per maggiore cura e correttezza (sul curatore del volume, teologo belga che insegnò sacre discipline nella locale Università cattolica verosimilmente sino alla morte intervenuta nel 1625, cfr. F. Pérennès, *Dictionnaire de bibliographie catholique*, III, Paris 1859, col. 57).

⁷⁷ *Declarationes Illustrissimorum Sacrae Romanae Cardinalium Congregationis ipsius Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini canonibus et decretis insertae...opus in hunc ordinem et formam nunc primum reductum opera et industria M.N. Joannis Gallemart S. Theologiae Doctoris et in Alma Academia Duacena Cathedrae ordinarii Regiique Collegii Moderatoris, Coloniae Agrippinae, apud Petrum Henningium, 1619;* le pronunce della Congregazione del Concilio risultano raccolte in apposite sezioni, ben evidenziate dall'intestazione «DECLARATIONES» in stampatello, poste di seguito ai singoli capitoli componenti i vari decreti conciliari cui si riferiscono e al cui interno le singole *declarationes* si trovano sempre collegate con gli specifici brani del testo mediante una numero che richiama quello posto accanto alla parola iniziale del singolo brano. Si noti come, consapevole dei maggiori rischi che comportava questa iniziativa rispetto alla precedente in quanto per la prima volta le *declarationes* comparivano accostate a mo' di commentario ai testi dei decreti conciliari, il Gallemart si premurò questa volta di inserire all'inizio del volume, accanto a quella già utilizzata precedentemente tratta dal volume del Marcilla, un'«approbatio», scritta però da un suo collega dell'Università di Douai che non rivestiva alcuna funzione in ambito censorio, in cui si specificava che nel volume che si pubblicava era stata osservata «exacte» la proibizione sancita nella bolla di conferma del Concilio dal momento che ci si era limitati soltanto a pubblicare null'altro «praeter Illustrissimorum Cardinalium declarationes suis quasque capitulis subiunctas, summa tamen diligentia a mendis perpurgatas» (ivi, c. 5^{va} n.n.).

giovane canonista lusitano Agostinho Barbosa⁷⁸.

Un volume così ricco e utile per i pratici del foro ecclesiastico, non a caso prontamente riedito dopo appena un anno a Lione da Claude Landry, venne quindi subito notato anche dagli intraprendenti librai-editori veneziani che, fiutando i guadagni che avrebbero potuto trarre dalla sua riproduzione e smercio nel mercato italiano, ma memori probabilmente di quanto successo poco più di dieci anni prima in relazione al volume pubblicato dal Pahlten, prima di dare seguito al loro disegno pensarono bene di chiederne preventivamente la licenza di stampa al locale inquisitore⁷⁹. Questi, indeciso sul da farsi, si rivolse ai suoi capi della Congregazione di Roma e fu verosimilmente tale segnalazione a dare origine a quella reazione a catena destinata a sfociare di lì a poco in un'offensiva senza precedenti da parte della Curia Romana nei confronti di quella vera e propria *escalation* registratasi in quegli ultimi anni, sia nel numero che nella qualità, di pubblicazioni non autorizzate contenenti materiale ad essa riferibile. Nell'aprile del 1621 fu infatti la stessa Sacra Congregazione del Concilio, chiamata in causa in prima persona per essere stati stampati vari volumi «ementito ipsius Congregationis nomine» ad attivarsi per ottenere, forte dell'espresso assenso da parte del papa Gregorio XV, l'inserzione «uti apocrifas et adulterinas» nell'indice dei libri proibiti di «omnes et quascunque collectiones declarationum seu interpretationum Congregationis Concilii impressas et imprimendas»⁸⁰.

⁷⁸ *Sacrosancti Concilii Tridentini canones et decreta, item declarationes Cardinalium Concilii Interretum ex ultima recognitione Iohannis Gallemart...necnon Remissionibus P. Augustini Barbosae etc. uti latius in praefatione ad lectorem videre licet*, Coloniae Agrippinae, sumptibus Antonii Hierat sub signo Griphi, 1620; la maggiore differenza rispetto al volume precedente era rappresentata da un apparato duplice con un'ulteriore sezione rappresentata dalle «REMISSIONES», in cui per i collegamenti con gli specifici brani del testo si utilizzavano le lettere greche per evitare confusioni con i numeri utilizzati invece per le *declarationes* (su questa edizione ed in particolare sulle caratteristiche dell'opera del Barbosa che si era limitato a fare una raccolta di rinvii dottrinali a brani di autori che nelle loro opere «incidentaliter tantum» si erano soffermati sui contenuti di singoli decreti conciliari senza farne commentari cfr. L. Sinisi, *Le "imprudenze" di un grande canonista della prima metà del Seicento*, cit., pp. 333-338).

⁷⁹ In un periodo in cui non c'erano i vincoli di oggi per la riproduzione dei volumi, stante debolezza dello strumento dei privilegi di stampa, era abbastanza comune il fenomeno, e soprattutto nei grandi centri della stampa come Lione e Venezia, della riproduzione non autorizzata subito dopo la loro uscita di volumi con buone prospettive di mercato. Non ci stupisce quindi che nel 1621, mentre si registra un'emissione dell'edizione stampata dallo stesso Hierat l'anno prima e la citata riedizione a Lione da parte dell'attivissimo Landry, anche l'editoria veneziana si fosse mossa ma, dovendosi confrontare con una situazione ben diversa sotto il profilo della censura rispetto alla Francia e alla Germania, era inevitabile che essa dovesse preventivamente fare istanze al locale rappresentante dell'Inquisizione romana «pro licentia imprimendi declarationes in dicto anno impressae in Germania» (ACDF, *S.O. Decreta*, 1612, p. 2).

⁸⁰ Con tale provvedimento venivano quindi espressamente accomunati nella censura al già proibito volume pubblicato a Francoforte nel 1608, anche quelli fino ad allora non ancora formalmente proibiti del Marcilla, del Gallemart e del Barbosa oltre naturalmente a quello edito dallo Hierat che

A nulla valsero le suppliche di Agostinho Barbosa, che in tale circostanza si trovò implicato contro la sua volontà in una vicenda che ebbe quindi come seguito un provvedimento della Congregazione dell'Indice, che fece proprie le considerazioni della Congregazione del Concilio recependole nel decreto con cui condannò tutte queste pubblicazioni a comparire nell'*Index librorum prohibitorum*, provvedimento cui fecero seguito due ulteriori pronunce da parte della stessa Congregazione del Concilio nonché da parte di quella dei Riti, che fra il 1631 e il 1632 ribadirono la condanna nei confronti di queste pubblicazioni non autorizzate i cui contenuti non avevano a loro dire alcuna affidabilità risultando spesso alterati⁸¹. In questi due decreti si faceva anche espresso riferimento alle non meno numerose e pericolose raccolte manoscritte, che continuavano ad esser prodotte e a circolare, equiparandole nella condanna col specificare che «huiusmodi declarationes tam impressis quam manuscriptis nullam fidem esse in iudicio vel extra adhibendam»⁸².

Nonostante questi due ultimi provvedimenti, assai netti nel condannare pubblicazioni non autorizzate di materiale così importante e allo stesso tempo così delicato, già nel 1633 uscì a Lione per i tipi di Laurent Durand un volume a prima vista ben più trasgressivo di tutti quelli che lo avevano preceduto; riprendendo lo schema seguito da Anton Hierat nel riportare di seguito ai singoli decreti del Concilio disposti secondo l'ordine cronologico di successione delle sessioni due apparati esplicativi degli stessi, esso si distingueva dal suo modello per i diversi contenuti di questi apparati riportando nel primo di essi delle «novae declarationes» della Congregazione del Concilio, e nel secondo delle ancor più pericolose «observationes doctrinae»⁸³. Se da un lato tali *Novae declarationes Congregationis S.R.E*

aveva dato origine all'intervento (il testo del decreto si trova pubblicato integralmente in L. Sinisi, *Le "imprudenze" di un grande canonista della prima metà del Seicento*, cit., pp. 381-382).

⁸¹ Il testo integrale del decreto della Congregazione dell'Indice, con cui si stabiliva che nessuno potesse in futuro «aliquas amplius huiusmodi Concilii collectiones, declarationes, decisiones ac interpretationes imprimere, legere vel quomodocunque etiam sine alia superiorum licentia apud se detinere», si trova pubblicato in *Index librorum prohibitorum*, cit., n. XXIV, 6 giugno 1621, pp. 219-220; per il testo del decreto emanato dalla Congregazione del Concilio il 2 agosto 1631 «ex speciali Sanctissimi D.N. Urbani VIII iussu» cfr. AAV, *Congr. Concilio, Decreta*, 14, c. 473^m, mentre per quello, sostanzialmente identico, emanato l'11 agosto 1632 dalla Congregazione dei Riti in relazione all'operato della quale erano state nel frattempo realizzate alcune raccolte soprattutto manoscritte che presentavano gli stessi problemi di quelle della Congregazione del Concilio, cfr. *Études sur l'Index Romain*, in «Analecta Juris Pontificii», s. I (1853), coll. 1229-1230.

⁸² Secondo i sopracitati decreti delle due Congregazioni, questa «publica fides» doveva essere riconosciuta soltanto a quelle *declarationes* «quae in authentica forma solito sigillo et subscriptione eminentissimi Cardinalis Praefecti ac Secretarii pro tempore existentium eiusdem Congregationis munitae fuerint».

⁸³ *Novae declarationes Congregationis S.R.E. Cardinalium ad decreta Sacrosancti Concilii Tridentini iisdem declarationibus conserta et habito sanctae supremae Hispaniarum Inquisitionis Consilio permissae: additis*

Cardinalium ad decreta Sacrosancti Concilii Tridentini, che non si aveva paura a segnalare col loro nome nel frontespizio come contenuto più importante del volume, non erano tanto nuove quanto ai contenuti rispetto a quelle presenti nelle raccolte di cui ci siamo occupati finora quanto piuttosto alla forma, dall'altro le erudite *observationes* dottrinali nascondevano, ma non troppo, addirittura un vero e proprio commentario completo ai decreti tridentini⁸⁴. Omessa per prudenza ogni menzione dell'autore di quest'ultimo, non difficilmente riconoscibile, si faceva invece comparire sul frontespizio, verosimilmente per assicurare oltre che per attrarre i possibili acquirenti del volume, il nome di un autore ben noto mediante l'indicazione che il testo era stato tratto da un manoscritto proveniente «ex bibliotheca illustrissimi cardinalis Roberti Bellarmini felicis memoriae»⁸⁵. Indipendentemente dal fatto

pereruditibus observationibus, quibus Concilii prescripta, affuso ubertim, ex theologia et canonum disciplina, lumine collustrantur. Omnia nunc primum vulgata., ex bibliotheca illustrissimi cardinalis Roberti Bellarmini f.m., Lugduni, sumptibus Laurentii Durand, 1633; per un puntuale confronto fra questo volume e quello pubblicato per la prima volta a Colonia nel 1620 cfr. S. Tromp, De duabus editionibus Concilii Tridentini commentario vario et declarationibus Cardinalium Concilii interpretum desumptis e bibliothecis Prosperi Farinacci et Roberti card. Bellarmini illustratis, in «Gregorianum», XXXVIII (1957), pp. 51-96.

⁸⁴ L'aggettivo «novae» sembra inserito più che altro per distinguere tale apparato da quello inserito dell'edizione curata da Anton Hierat e nelle numerose successive ristampe della stessa che si succederanno, nonostante la messa all'Indice, sino alla seconda metà del Settecento; circa i contenuti, da un primo sommario esame che ci si riserva di approfondire in altra sede, risulta come una buona parte delle *declarationes* inserite siano in realtà reperibili, magari in una diversa forma, anche in altre raccolte a cominciare da quella assai diffusa che abbiamo analizzato nel secondo paragrafo (la seconda, poi ripresa per buona parte nella pubblicazione a stampa edita per la prima volta da Zacharias Palthen nel 1608); limitandoci a due esempi vediamo come la prima *declaratio* («Congregatio Cardinalium est non solum ad exequendum sed ad interpretandum Concilium tridentinum non obstante bulla Pii IV sic concessit Pius quintus») non sia altro che la sintesi del citato intervento con cui Pio V estese ufficialmente la competenza della Congregazione del Concilio all'interpretazione dei decreti tridentini, mentre se ci spingiamo oltre vediamo come in relazione al capitolo unico del *Decretum de canonicis scripturis* della sessione IV vengano recepite, ancorché in ordine diverso di successione, due delle tre *declarationes* presenti nella citata raccolta che però vengono presentate in forma più sintetica e con un riferimento dottrinale travisato visto che l'autore del *De iustificazione*, (Andrés de) Vega diventa «Ugo» (cfr. *ivi*, pp. 1, 10).

⁸⁵ Questa indicazione porterà molti ad equivocare in merito all'autore dell'intero volume come ad esempio le stesse autorità ecclesiastiche lionesi nella loro «approbatio» pubblicata nelle carte preliminari in cui si loda l'opera in sé «et authoris eiusdem celebre nomen illustrissimi scilicet Roberti S. E. Romanae cardinalis Bellarmini» (*ivi*, c. 3r n.n.). La vera identità dell'autore del commentario, qui riproposto sezionato in numerose «*observationes doctrinae*» collocate di seguito alle «*declarationes cardinalium*» sotto i testi dei vari decreti conciliari cui si riferivano, viene indicata nello stesso testo, come del resto aveva già segnalato il Tromp nel 1957, nella persona di Giovanni Paolo Marincola, già segretario della Congregazione del Concilio fra il 1568 e il 1575 e successivamente vescovo di Teano; per una prima sommaria analisi di tale commentario e per alcune notizie sul suo autore cfr. L. Sinisi, *The commentaries on the Tridentine Decrees*, cit., pp. 221-223; a quanto scritto nell'appena citato contributo si può aggiungere la notizia del recente ritrovamento nel corso delle presenti ricerche di un codice manoscritto coevo contenente il testo integrale di tale

che poteva essere ben vero che il santo cardinale gesuita potesse avere posseduto un tale testo nella sua biblioteca, stante la sua appartenenza a diverse Congregazioni romane e il suo coinvolgimento in numerose pratiche di natura anche giuridica, è certo che tale pubblicazione, pur risultando così palesemente trasgressiva della bolla piana sotto molteplici aspetti, tuttavia, e assai stranamente, non comparve mai nell'indice dei libri proibiti⁸⁶.

Ben diverso e decisamente meno fortunato sarà invece il destino di una pubblicazione che uscirà di lì a nemmeno un anno, sempre a Lione e per gli stessi tipi di Laurent Durand e che vedrà come protagonista, questa volta meno incolpevolmente, il canonista portoghese Agostinho Barbosa il quale, dopo la disavventura vissuta in relazione alla condanna della sua prima opera giuridica rimasta coinvolta nella stretta censoria del 1621, si era nel frattempo affermato come scrittore fecondo nel settore della scienza canonistica⁸⁷. Consapevole della crescente importanza, accanto alla ricca produzione

commentario che da un primo sommario confronto corrisponde quasi perfettamente a quello pubblicato (seppure frantumato come sopra detto) nel volume del Durand (il codice, di proprietà della Biblioteca Nazionale di Napoli e segnato ms. IX. A. 44, si presenta in ottimo stato di conservazione e riporta un riferimento inequivocabile all'autore sul dorso della legatura in pergamena dove troviamo la scritta coeva «Commentar. ad Conc. Epi. Theanen.»).

⁸⁶ Più ancora che in forza dell'*excarnotage* di riprodurre nelle carte preliminari, ai sensi del decreto emesso il 7 ottobre 1633 dall'Inquisizione spagnola (che ben pochi effetti poteva avere sia in Francia che in Italia), una dichiarazione mediante la quale il volume poteva «libere et licite a quocumque vendi et retineri», il mancato intervento censorio da parte dell'Inquisizione Romana e della Congregazione dell'Indice sembra, anche alla luce delle vicende delle precedenti pubblicazioni e di quella di cui parleremo fra poco, da addebitarsi piuttosto al mancato interesse che tale volume, di cui esiste un'emissione uguale in tutto e per tutto all'edizione originale fuorché per la data (1634) ma nessuna edizione successiva, riscosse presso gli editori veneziani che, a quanto emerso finora dalla documentazione d'archivio superstite, pare non abbiano mai manifestato intenzione di riprodurre il testo per i loro tipi; sull'importante ruolo svolto dal cardinale Bellarmino in diversi dicasteri della Curia romana e sulle sue competenze in materia giuridico-canonica cfr. L. Sinisi, *Robert Bellarmine (1542-1621)*, in O. Condorelli-R. Domingo (curr.), *Law and the Christian Tradition in Italy: the legacy of the great jurists*, London-New York 2020, pp. 266-280.

⁸⁷ A. Barbosa, *Collectanea Bullarii aliarumve Summorum Pontificum constitutionum nec non praecipuarum decisionum quae ab Apostolica Sede et Sacris Congregationibus S.R.E. Cardinalium Romae celebratis usque ad annum 1633 emanarunt*, Lugduni, sumptibus Laurentii Durand, 1634; per dimostrare la straordinaria prolificità del Barbosa come autore di testi di diritto canonico è sufficiente constatare che solo per i tipi di Laurent Durand, che fu per un certo periodo il suo editore di fiducia, egli pubblicò una nuova edizione della sua *Pastoralis sollicitudinis sive de officio et potestate episcopi tripartita descriptio* (1628), la prima edizione dei cinque trattati civilistici intitolati *Variae tractationes iuris in quibus continentur quinque tractatus legales iuxta seriem alfabeticam* (1631) e nello stesso 1634 la sua vasta ed importante trattazione tripartita del diritto della Chiesa ricca di riferimenti alle *declarationes* della Congregazione del Concilio (A. Barbosa, *Iuris ecclesiastici universi libri tres in quorum I. De personis, II. De locis, III. De rebus ecclesiasticis plenissime agitur*, Lugduni, sumptibus Laurentii Durand, 1634); per un profilo biografico del canonista lusitano e per un quadro sulla sua vasta produzione giuridica cfr. L. Sinisi, *Le "imprudenze" di un grande canonista*, cit., pp. 309-332.

legislativa pontificia raccolta nei bollari, degli interventi interpretativo-normativi delle Congregazioni romane che ormai non si esaurivano di certo in quelli della sola Congregazione del Concilio, egli pensò di venire incontro alle esigenze dei pratici raccogliendo una succinta esposizione dei principali contenuti, non solo di numerose costituzioni pontificie *extravagantes* emanate dal XIII secolo all'anno precedente all'uscita del volume, ma anche di numerose decisioni risolutive prodotte oltre che dalla Congregazione del Concilio, dalla Congregazione dei Vescovi e dei Regolari e dalla Congregazione dei Riti, dicasteri introdotti dalla riforma curiale sistina che avevano nel frattempo acquisito una certa autorevolezza nei loro rispettivi ambiti⁸⁸.

Di taglio essenzialmente pratico, essendo concepito come un massimario strutturato in oltre seicento voci disposte secondo l'ordine alfabetico per materia o istituto, il volume ebbe, anche grazie al formato decisamente più maneggevole rispetto all'usuale "in folio", un immediato successo conoscendo diverse ristampe ed attirando l'attenzione di quegli intraprendenti tipografi veneziani che, almeno questa volta, pare procedettero direttamente alla riproduzione del volume senza farsi troppi scrupoli. Fu proprio in relazione alle due edizioni coeve dei tipografi editori Bartolomeo Fontana e Jacopo Sarzina, uscite entrambe a Venezia nel corso del 1636, che fra il 1637 e il 1638 venne richiamata l'attenzione della Congregazione dell'Indice sul volume, che sino ad allora era invece passato inosservato agli occhi della censura ecclesiastica⁸⁹. Anche se l'iter procedurale fu questa volta assai lungo, si arrivò alla fine ad emanare nel gennaio del 1642 un decreto con cui si condannava il volume ad essere inserito nell'*Index librorum prohibitorum* in quanto, pur essendo di grande utilità, esso, raccogliendo tale materiale attraverso canali che non sempre fornivano una sufficiente garanzia di autenticità e conformità agli originali, presentava non pochi errori, lacune, contraddizioni e travisamenti che potevano nuocere al prestigio e alla dignità della Sede apostolica le cui pronunce dovevano essere, come aveva detto il consultore della

⁸⁸ La competenza e le prerogative di queste Congregazioni, a parte quella di interpretare i decreti tridentini di esclusiva spettanza della sola Congregazione del Concilio, erano sostanzialmente simili a quelle di quest'ultima anche in relazione all'esecuzione e all'osservanza degli stessi decreti; sulla «*facultas executionis vel observantiae*» della Congregazione del Concilio definita come «*cumulativa cum aliis, puta cum Congregatione super negotiis Episcoporum et Regularium*» (ma lo stesso discorso può essere sicuramente esteso anche alla Congregazione dei Riti) cfr. H. Plettenberg, *Notitia Congregationum et Tribunalium Curiae Romanae*, Hildesii, typis Joan. Leonardi Schlegelii, 1693, p. 681 e *passim*.

⁸⁹ Per un'analisi più approfondita di questo volume del Barbosa e delle vicende relative al suo successo ma anche alla sua condanna da parte della Congregazione dell'Indice cfr. L. Sinisi, *Le "imprudenze" di un grande canonista*, cit., pp. 353-365.

Congregazione nella sua relazione istruttoria, considerate «velut oracula»⁹⁰.

Gli effetti di tali proibizioni succedutesi nel corso di un ventennio, se da un lato riuscirono finalmente a bloccare per un arco di tempo non trascurabile la produzione di nuove raccolte a stampa non autorizzate di tale materiale, da un altro vennero mitigate nei loro effetti concreti attraverso la prassi di concedere, su semplice richiesta motivata e senza frapporre eccessive difficoltà, il permesso di leggere e conservare presso di sé volumi di tal genere⁹¹.

D'altronde doveva essere ben chiara anche ad ogni organismo romano preposto alla censura libraria la situazione paradossale in cui si erano venuti a trovare, soprattutto nella prima metà del Seicento, gli operatori del foro ecclesiastico, stretti fra l'impossibilità, perché di fatto inesistenti o inaccessibili, di fare riferimento a testi dottrinali di commento ai decreti tridentini, e la difficoltà di venire al contempo a conoscenza delle interpretazioni autentiche degli stessi decreti emesse dalla Congregazione del Concilio, cui non solo andava riconosciuta la forza di legge universale anche nel caso che esse fossero state emanate all'origine per casi particolari, ma delle quali non si poteva neppure allegare a scusante l'ignoranza, non essendo peraltro prevista per loro una prassi di pubblicazione⁹².

⁹⁰ Sui contenuti della relazione del consultore della Congregazione Lorenzo De Rosa cfr. *ivi*, pp. 359-363; per il testo del decreto della Congregazione dell'Indice emanato il 22 gennaio 1642 in cui il volume del Barbosa compare come il primo di una non breve lista di libri condannati cfr. *Index librorum prohibitorum Alexandri VII*, cit., n. XLVIII, pp. 247-248.

⁹¹ Le prime istanze di licenza di lettura e di conservazione dei volumi caduti sotto la scure della proibizione a seguito del decreto del giugno del 1621 furono inoltrate alla Congregazione dell'Indice già nell'agosto dello stesso anno (cfr. ad esempio ACDF, *Index I/3 [Diaria 1621-1628]*, c. 60r; è interessante notare come la rilevanza del fenomeno della riproduzione seriale delle raccolte manoscritte di *declarationes* della Congregazione del Concilio faccia sì che anche di tali raccolte si usasse chiedere il permesso di lettura, soprattutto dopo l'emanazione del decreto del 1631 che le coinvolgeva espressamente nella proibizione; non è meno significativo infine il fatto che per tuziorismo si chiedesse talvolta la licenza persino per libri che non erano stati inseriti nell'Indice dei libri proibiti, come avvenne ad esempio per il volume lionese delle *Novae declarationes* stampato dal Durand nel 1633 per il quale il vescovo di Nardò chiese il permesso di lettura nel 1653 identificando per giunta il volume stesso in modo erroneo come «i commenti di Roberto Bellarmino ai decreti del Concilio tridentino» (M. Sabato, *Il sapere che brucia. Libri, censure e rapporti Stato-Chiesa nel regno di Napoli fra '500 e '600*, Lecce 2009, p. 117; sul fenomeno delle licenze di lettura e possesso cfr. V. Frajese, *Le licenze di lettura tra vescovi e inquisitori. Aspetti della politica dell'Indice dopo il 1596*, in «Società e storia», 22 [1999], pp. 767-818).

⁹² La tesi dell'inescusabilità dell'ignoranza delle pronunce della Congregazione del Concilio pur in assenza di una loro pubblicazione ufficiale venne sostenuta fra gli altri da Prospero Fagnani per il quale «cum decreta Concilii etiam circumscriptis Congregationis declarationibus essent a principio intelligenda et observanda ad eum modum quo Congregatio ipsa interpretata est, defectus publicationis declarationum et consequenter illarum ignorantia iustam excusationem non parit» adducendo fra l'altro come esempio un caso che aveva visto Sisto V comminare una sospensione ad un vescovo che, «ignorans declarationem Congregationis», aveva concesso una dispensa che si era

Ad ogni modo è indubbio nella seconda metà del XVII secolo la stretta censoria da parte del Sant'Uffizio, della Congregazione dell'Indice e del maestro del Sacro Palazzo si attenuò progressivamente in relazione alle raccolte di tale materiale che, pur senza registrare importanti novità sotto il profilo editoriale, continuarono ad essere utilizzate e a circolare nel mercato librario⁹³.

Il nuovo secolo segnerà quindi un cambiamento di paradigma nel settore a seguito soprattutto dell'iniziativa di Prospero Lambertini, già segretario della stessa Congregazione e quindi papa col nome di Benedetto XIV, che con il *Thesaurus Resolutionum Sacrae Congregationis Concilii* darà avvio alla pubblicazione progressiva delle più rilevanti pronunce della Congregazione fornite di fatto di una certa garanzia di autenticità. A questa raccolta, destinata a protrarre la sua pubblicazione fino al 1908, e ad altre come quella alfabetica del Pallottini attingeranno senza problemi varie generazioni di canonisti, compresa quella che vide con l'emanazione del *Codex* del 1917 l'alba di una nuova era per il diritto della Chiesa⁹⁴.

rivelata indebita alla luce della disposizione ignorata (P. Fagnanus, *Commentaria in primam partem primi libri Decretalium*, cit., pp. 182-183).

⁹³ L'uscita senza problemi per la prima volta nel 1672, come parte V del libro XIV del suo *Theatrum*, delle *Annotationes practicae ad Sacrum Concilium Tridentinum* che, nonostante la cautela del suo autore, il futuro cardinale Giovanni Battista De Luca, nel protestarsi «a glossis tamen vel interpretationis et commentariis omnino alienum», si risolveva in un vero e proprio commentario ai decreti tridentini ancorché sviluppato in forma non strettamente esegetica quanto «stylo forensi», costituì un chiaro segnale di svolta; se tale opera continuò ad essere pubblicata con successo sino alla metà del XVIII secolo senza mai finire nell'*Index librorum prohibitorum*, anche i volumi che continueranno a comparirvi poterono di fatto continuare ad essere riprodotti (soprattutto oltralpe) e a circolare senza troppi ostacoli (anche in Italia) sia che si trattasse di testi a stampa (si veda ad esempio l'edizione dei *Canones et decreta* con il duplice apparato inserito per la prima volta da Anton Hierat nel 1620 che con ulteriori *additiones* verrà più volte ristampata fino al 1781 a Lione, a Colonia e ad Augusta) che di codici manoscritti (anche se minori quantitativamente rispetto a quelli realizzati fra gli anni '80 del XVI secolo e i primi decenni del secolo successivo, non mancano di certo codici manoscritti di raccolte di *declarationes* confezionati fra gli ultimi decenni del Seicento e i primi del Settecento); sulla mancata messa all'Indice delle *Annotationes practicae* del De Luca cfr. L. Sinisi, *The commentaries on the Tridentine Decrees*, cit., p. 227; sulla crescente scarsa operatività concreta dei divieti stabiliti nell'*Index* romano fra la seconda metà del XVII secolo e i primi del Settecento cfr. Id, *Le "imprudenze" di un grande canonista*, cit. pp. 373-375.

⁹⁴ Sulla nuova stagione delle raccolte relative all'attività interpretativa-normativa della Congregazione del Concilio inaugurata dal *Thesaurus resolutionum*, destinato a mettere insieme ben 167 volumi, e proseguita nel XIX secolo con altre importanti raccolte fra cui si segnalano quelle alfabetiche di G. F., Zamboni (*Collectio declarationum S.C. Card. Sacri Concilii Tridentini interpretum quae... saeculo XVIII prodierunt*, Viennae, Mutinae, Budae, Romae 1812-1816, in 8 tomi) e di S. Pallottini (*Collectio omnium conclusionum et resolutionum quae...prodierunt ab eius institutione a. 1564 ad a. 1860*, Romae 1868, in 17 voll.) cfr. A.M. Stickler, *Historia juris canonici latini*, cit., pp. 320-322.